



TeamSystem Review

n. 223-224

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione fiscale

POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.

www.teamssystem.com

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Review

Periodico
di informazione
fiscale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

Schede operative

Il sistema di indicatori nello studio professionale	2
La trasformazione dell'eccedenza Ace nel modello Unico	15
Ravvedimento operoso: Circolare n.23/E/15	29
Le dichiarazioni di intento relative a più operazioni d'importazione	34
Variabili e calcoli nella <i>voluntary disclosure</i>	40
Le indicazioni operative dell'Odcec di Milano sulla <i>voluntary disclosure</i> e quelle ufficiose dell'Agenzia delle Entrate	51

Scadenzario

Scadenze dei mesi agosto - settembre	54
--------------------------------------	----

Il sistema di indicatori nello studio professionale

Il sistema di indicatori è uno dei componenti centrali del sistema di controllo di gestione dello studio professionale, che contribuisce a orientare il processo decisionale e i comportamenti verso il perseguimento degli obiettivi. Se adeguatamente progettato e implementato, il set di indicatori produce le informazioni che consentono di presidiare i fattori da cui dipende il successo dello studio e i fattori di rischio, che invece potrebbero comprometterne i risultati. La corretta impostazione progettuale prevede che gli indicatori discendano dalla strategia dello studio, per agganciare le misurazioni alle variabili critiche, andando oltre la dimensione economico-finanziaria, e che non siano sottovalutati gli impatti organizzativi e comportamentali, spesso estremamente rilevanti. Il contributo si propone di illustrare i possibili approcci nella costruzione del sistema di indicatori, evidenziandone caratteristiche e differente valenza in funzione delle diverse tipologie.

Aspetti introduttivi

Il sistema di indicatori costituisce un elemento chiave nell'ambito del sistema di controllo di gestione dello studio professionale, quel meccanismo operativo che è rivolto a guidare lo studio verso il perseguimento dei suoi obiettivi di medio-lungo e breve termine, che dovrebbero trovare formalizzazione, rispettivamente, nel piano strategico e nel *Budget*.

Il sistema di controllo di gestione dovrebbe quindi, tra i vari aspetti, anche produrre le informazioni per supportare coloro che all'interno dello studio gestiscono risorse e assumono decisioni, affinché i comportamenti quotidianamente posti in essere siano coerenti rispetto al percorso strategico.

In generale, gli indicatori sono strumenti che consentono allo studio di misurare e rappresentare un determinato fenomeno, interno o esterno.

Come si vedrà nel proseguo del presente lavoro, dovrebbero essere oggetto di misurazione, accanto ai tradizionali aspetti attinenti alla dimensione economico-finanziaria (tra i quali, per esempio, il fatturato per cliente, il margine di contribuzione per area strategica di affari, il risultato economico dello studio, il *cash flow*, i crediti insoluti, e così via), anche altri aspetti che costituiscono comunque per lo studio "fattori critici di successo" (Fcs), ovvero fattori che consentono allo studio di operare efficacemente e con risultati superiori ai propri concorrenti.

Nel caso dello studio professionale, per esempio, può costituire un fattore critico di successo la disponibilità di risorse umane in possesso di competenze specialistiche in determinate aree strategiche di affari, magari non particolarmente diffuse nel contesto di riferimento in cui lo studio opera. Questo consente allo studio di distinguersi dai concorrenti, riuscendo a soddisfare esigenze specifiche della clientela, magari fungendo anche da elemento attrattivo per clienti di altre zone. Un altro fattore critico di successo può essere rappresentato dal rispetto delle scadenze concordate con i clienti, più in generale dal livello qualitativo del servizio, che naturalmente investe aspetti tangibili e, soprattutto, intangibili. Tali esempi sono collegati a una variabile critica per eccellenza dello studio professionale, ovvero la soddisfazione della clientela, che, come si può comprendere, può essere ottenuta agendo su diversi fattori.

Altri elementi a cui dovrebbero essere, se possibile, agganciati indicatori, sono i cosiddetti "fattori di rischio" (*business risk*), fattori chiave che lo studio dovrebbe sistematicamente monitorare poiché la loro eventuale manifestazione potrebbe costituire un ostacolo nel perseguimento degli obiettivi strategici, arrivando nei casi peggiori a comprometterne la continuità stessa. Considerando le realtà degli studi professionali, fattori di rischio possono certamente essere le evoluzioni normative che vanno a modificare il contesto competitivo (è il caso, per esempio, delle "liberalizzazioni"), nonché interventi legislativi che comportano un incremento di adempimenti tali da impattare sulla capacità

stessa dello studio di rispondere adeguatamente, senza penalizzazioni in termini di economicità. Prima di stabilire quali indicatori, pertanto, in termini concreti, si deve definire quali variabili misurare e, rispetto a questo, si ribadisce ancora, brevemente, non essendo l'oggetto del presente lavoro, la rilevanza della definizione degli aspetti strategici da parte dello studio professionale, poiché da questi deriva l'individuazione coerente degli oggetti delle misurazioni. Una efficace definizione del sistema di indicatori deve quindi discendere dalla strategia dello studio, consentendo di monitorare e presidiare le variabili critiche.

Evidentemente, con questo non si vuole affermare che uno studio professionale non possa comunque attivare misurazioni su diversi aspetti se non ha prima definito la strategia, ma solo sottolineare che, in assenza di questo, c'è il rischio di monitorare aspetti non rilevanti e di impegnare risorse nella produzione di informazioni, magari anche estremamente dettagliate ed analitiche, che poi non risultano effettivamente utili per presidiare le dinamiche dello studio e del contesto esterno.

Il sistema di indicatori: caratteristiche generali

Gli indicatori sono, dunque, strumenti che consentono allo studio di misurare e rappresentare la propria performance rispetto ai fattori critici di successo, esprimendo lo "sforzo" compiuto verso il raggiungimento di obiettivi predefiniti (che possono essere di differente natura), nonché di presidiare o comunque di monitorare i fattori di rischio.

Lo studio deve pervenire alla definizione di un vero e proprio "sistema" di indicatori, intendendo con questo sottolineare la necessità di cogliere ed evidenziare le relazioni tra i diversi indicatori, elemento che permette anche di verificarne la coerenza complessiva. Non si tratta quindi, di individuare semplicemente un insieme di misure, ma di preoccuparsi anche di catturarne le connessioni e i possibili elementi di disallineamento, per poterli eliminare.

Inoltre, come già accennato, il sistema deve consentire di catturare le variabili rilevanti per lo studio, passaggio questo che, si ribadisce, risulta più efficace se a monte lo studio ha definito la propria strategia e inquadrato i fattori critici di successo e quelli di rischio.

Deve essere anche salvaguardato l'aspetto del bilanciamento delle misure, rispetto a possibili spinte contrapposte che solitamente si manifestano.

Tra queste, in particolare, il bilanciamento tra:

- breve e medio-lungo periodo, evitando di spingere eccessivamente sul perseguimento di risultati di breve termine, privilegiando indicatori focalizzati su un orizzonte limitato, a scapito di una visione di più ampio respiro. Questo può accadere, per esempio, quando lo studio decide di ridurre l'attività formativa delle proprie risorse, per una questione di contenimento dei costi e quindi per il raggiungimento di un migliore risultato economico nell'immediato, con il rischio di minare la qualità del capitale umano che ha a disposizione. In termini di indicatori, questo significa, per esempio, monitorare anche il livello delle competenze delle risorse dello studio, accanto alle tradizionali misure economico-finanziarie (per esempio, incidenza dei costi di struttura sul fatturato);
- aspetti parziali e globali di studio. Questo si aggancia all'aspetto sistemico sopra indicato e significa, per esempio, attivare misurazioni specifiche per le singole dimensioni di analisi e verificarne legami e coerenza a livello complessivo;
- aspetti economici e finanziari. Per esempio, uno studio che concede maggiori dilazioni di pagamento ai propri clienti al fine di mantenerli potrebbe avere, a parità di altre condizioni, un miglioramento nell'indicatore "fatturato" (dimensione economica), ma un peggioramento sul piano della gestione finanziaria, con squilibri di tesoreria, generando tensioni (dimensione finanziaria). Questo nello specifico significa che è importante affiancare ad indicatori economici anche indicatori finanziari, così da catturare l'impatto complessivo sulla gestione.

Un altro aspetto importante riguarda la completezza del sistema di indicatori, sul piano della rappresentazione delle diverse prospettive da cui si può osservare un fenomeno, agganciate a diverse misurazioni. Questo aspetto è collegato alle diverse tipologie di indicatori (che sarà oggetto di trattazione nel proseguo), ciascuna delle quali consente di leggere il fenomeno da una

certa angolazione, fornendo evidenze differenti e complementari. A seconda del tipo di indicatore, quindi, uno stesso fenomeno può essere interpretato in modo differente ed è importante che il set complessivo di indicatori tenga conto di tale aspetto. Restando sull'attività formativa, uno studio professionale può misurarne, per esempio, il costo, le ore di formazione complessive, le ore di formazione pro-capite, la percentuale di soggetti coinvolti rispetto al totale delle risorse dello studio, l'impatto generato sul livello di competenze. Ciascuno di questi indicatori fornisce evidenze diverse: per esempio, non è detto che un aumento delle ore di formazione significhi anche, proporzionalmente, un più elevato livello di competenze all'interno dello studio.

La flessibilità del sistema di indicatori è un'altra caratteristica importante. Considerato l'elevato grado di variabilità delle condizioni interne ed esterne in cui operano gli studi professionali, non si può pensare che il set di indicatori definito in un periodo possa mantenere una validità assoluta anche nei periodi successivi. Il sistema di indicatori non è ovviamente imm modificabile, ma deve invece essere adeguato in funzione delle decisioni che deve supportare, che non di rado cambiano rapidamente.

Gli indicatori devono inoltre essere comprensibili: non vi dovrebbero essere dubbi sul significato di un indicatore. Questo richiede, tra i vari aspetti, che lo studio codifichi l'oggetto della misurazione, così da evitare possibili problemi, non solo nella lettura e interpretazione del dato, ma anche rispetto, come si dirà nel proseguo, all'impatto comportamentale che ne deriva. La comprensibilità, oltretutto, è una caratteristica strumentale al miglioramento dei risultati: raramente un indicatore non comprensibile può orientare le decisioni e produrre conseguenze positive. In questo senso, gli indicatori espressi in termini monetari presentano vantaggi sul piano della comprensibilità: difficilmente possono esservi dubbi rispetto all'indicatore "fatturato" o "flusso di cassa" (e quindi su obiettivi espressi in questi termini).

È opportuno evidenziare che la costruzione del set di indicatori di cui lo studio decide di dotarsi non è una questione puramente "tecnica" ma impatta anche, significativamente, sulla dimensione organizzativa.

In altri termini, la focalizzazione in questa fase non deve essere limitata solo sulla costruzione di indicatori che siano "tecnicamente validi", nel senso che rappresentano efficacemente il fenomeno oggetto di analisi e soddisfano le caratteristiche sopra esposte. Questa è una condizione ovviamente centrale, ma vanno anche considerati e temperati aspetti che investono la dimensione organizzativa e comportamentale. Nel momento in cui si decide di misurare un fenomeno, per esempio, il numero di errori compiuti nello svolgimento dell'attività (nel caso di uno studio di commercialisti, il numero di errori compiuti nella tenuta delle contabilità, nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi; nel caso di uno studio di consulenti del lavoro, il numero di errori compiuti nell'elaborazione dei cedolini paga, e così via) di fatto le persone interessate dall'indicatore con ogni probabilità focalizzeranno l'attenzione su questo aspetto, con ripercussioni sul comportamento. In altri termini, la scelta di misurare un fenomeno (e come misurarlo) produce, in modo più o meno rilevante, impatti sulle risorse umane coinvolte, che potranno orientare il proprio comportamento in modo tale da ottenere effetti positivi rispetto all'indicatore, soprattutto se questo è agganciato a un obiettivo. Nel caso considerato, relativo al numero di errori, le persone potrebbero prestare un'attenzione ancora più elevata nello svolgimento dell'attività, rispetto a una situazione in cui questo non viene misurato. Allo stesso modo, se lo studio decide di misurare il numero di reclami ricevuti dai propri clienti, quale indicatore che può approssimare il grado di soddisfazione, da questa misurazione dovrebbero derivare poi decisioni e azioni. La misurazione, in altri termini, raramente è priva di impatti comportamentali e questi aspetti vanno considerati nel momento in cui si costruisce il set di indicatori, ponendo attenzione al fatto che questo set sia bilanciato anche in chiave organizzativa e non induca comportamenti che, puntando a ottimizzare il risultato su uno specifico indicatore, possano poi rivelarsi *sub*-ottimizzanti in termini complessivi.

A questo aspetto si aggancia la coerenza organizzativa: è fondamentale che agli indicatori siano agganciate le responsabilità dei soggetti che gestiscono le leve decisionali sottostanti e con la loro azione vanno a produrre effetti sul risultato dell'indicatore. Al riguardo, si evidenzia che i di-

versi indicatori vanno quindi monitorati, con frequenza e tempestività adeguate, e organizzati in report che dovrebbero essere condivisi con i soggetti interessati, attivando meccanismi organizzativi di analisi e confronto, nell'ottica del miglioramento continuo. In altri termini, se all'interno dello studio vi sono soggetti, oltre al vertice, che svolgono un'attività che impatta sugli indicatori selezionati, va considerata l'opportunità di condividere con tali soggetti periodicamente il risultato degli indicatori, che nel modello di riferimento dovrebbe essere comparato con il *target* prefissato. Questo, oltre alle ripercussioni motivazionali che si possono innestare nel momento in cui una risorsa si sente coinvolta, potrebbe anche consentire di individuare ambiti di miglioramento, grazie alla conoscenza dell'attività che ha chi la svolge direttamente.

Le tipologie di indicatori: alcune classificazioni

Gli indicatori possono essere classificati secondo diverse prospettive, individuando differenti tipologie e ciascuna classificazione pone in risalto specifiche caratteristiche dell'indicatore.

Una prima impostazione individua categorie differenti di indicatori in funzione del parametro (unità di misura) che può essere adottato per misurare ed esprimere il fenomeno oggetto di analisi.

In questa prospettiva, si distinguono indicatori quantitativi ed indicatori qualitativi.

Si definiscono quantitativi gli indicatori che si riferiscono ed esprimono fenomeni che per loro natura sono misurabili, quindi "quantificabili" tramite unità di misura che possono essere di diverso tipo. Nell'ambito degli indicatori quantitativi si distinguono gli indicatori quantitativo-monetari (espressi in moneta) e indicatori quantitativo-non monetari (espressi tramite unità di misura non monetarie).

Sono esempi di indicatori quantitativo-monetari:

- il fatturato dell'area strategica di affari "dichiarazioni dei redditi";
- il margine di contribuzione del cliente società Rossi Srl;
- il flusso di cassa della gestione operativa dello studio;
- il costo del personale impiegato nella commessa "Contratto di compravendita per il Cliente Tizio;
- l'importo dei crediti scaduti dell'area "paghe".

Sono esempi di indicatori quantitativo-non monetari:

- il tempo di realizzazione di un bilancio di esercizio;
- il numero di ore di partecipazione a convegni e seminari;
- il numero di clienti dello studio;
- il numero di pratiche evase.

Gli indicatori qualitativi sono invece indicatori che rappresentano fenomeni non suscettibili di essere direttamente misurati. In realtà, anche per tali fenomeni è possibile pervenire a una espressione quantitativa, scontando tuttavia il fatto che questa non è oggettiva e immediata come nel caso degli indicatori del primo tipo (quantitativi).

Si pensi, per esempio, alla variabile "soddisfazione della clientela". Questa non è direttamente misurabile, ma se uno studio decide di farlo può ricorrere a diversi approcci e metodologie che, sulla base di un quadro di ipotesi e di fattori di base considerati, opportunamente elaborati, anche tramite tecniche statistiche più o meno sofisticate, consentono di esprimere tale fenomeno con una scala di valori. È evidente che il risultato che si ottiene sconta la scelta dell'approccio e della metodologia adottati, oltre ovviamente alla soggettività della valutazione, a differenza degli indicatori quantitativi.

Il già citato requisito di più elevata comprensibilità degli indicatori monetari ha fatto sì che nella prassi questi avessero la prevalenza rispetto alle altre categorie, anche in ragione del fatto che la dimensione economico-finanziaria (che si presta ad essere espressa compiutamente tramite tali indicatori) veniva considerata come la dimensione centrale (e sovente anche l'unica monitorata).

Più recentemente, anche in considerazione dell'acquisita consapevolezza che l'indicatore monetario, per sua natura, non può catturare ed esprimere tutte le possibili variabili critiche, l'attenzione, anche negli studi professionali, è andata via via rivolgendosi ad altri indicatori, pur mantenendo una sostanziale centralità la variabile economico-finanziaria.

Variabili quali la soddisfazione della clientela, la qualità del servizio offerto dallo studio, la soddisfazione delle risorse umane, e così via, non possono essere espressi in termini di costi, ricavi, flussi monetari. Peraltro, va considerato anche il fatto che la dimensione economico-finanziaria (e quindi gli indicatori che la esprimono), oltre a non catturare gli aspetti intangibili, per sua natura si presta a fotografare l'effetto delle azioni, ma non a cogliere segnali anticipatori di tali possibili effetti. Per esempio, l'indicatore fatturato non consente di comprendere se la clientela è anche soddisfatta del servizio erogato dallo studio professionale. L'eventuale insoddisfazione, che può indurre il cliente a rivolgersi ad un altro professionista, si manifesterà nel fatturato a seguito di questa scelta, una volta che questa si è compiuta. Invece, se lo studio decide di monitorare la soddisfazione della clientela, per esempio attivando dei meccanismi di consultazione dei propri clienti, anche semplicemente tramite incontri periodici con questi, ci potrebbe essere la possibilità di cogliere anticipatamente questi segnali, ponendo in essere eventuali azioni correttive.

In considerazione di questo, è quindi opportuno che il set di indicatori dello studio punti ad accogliere, magari gradualmente, anche indicatori quantitativo-non monetari e indicatori qualitativi.

La seconda classificazione che si propone punta ad evidenziare il diverso ruolo dell'indicatore rispetto ad una prospettiva di svolgimento dell'attività dello studio, che richiede risorse e produce risultati, con impatti ovviamente che non sono solo interni all'organizzazione, ma interessano anche il contesto esterno.

In questo senso, si possono identificare le seguenti tipologie di indicatori:

- indicatori di scenario;
- indicatori di *input*;
- indicatori di attività;
- indicatori di processo;
- indicatori di *output*;
- indicatori di *outcome*.

Gli indicatori di scenario sono volti a rappresentare il contesto esterno di riferimento in cui opera lo studio.

Lo studio può adottare questi indicatori per comprendere le caratteristiche dell'ambiente in cui agisce e l'evoluzione di tali aspetti. Sono esempi di indicatori di scenario quelli che catturano le dinamiche di carattere complessivo del territorio, come gli aspetti economici (valore aggiunto della Provincia), indicatori che esprimono l'andamento del tessuto imprenditoriale nei diversi settori (tasso di natalità, mortalità e sviluppo delle imprese, numero di concordati preventivi, di fallimenti, e così via). Tali indicatori possono supportare i processi di pianificazione strategica e di programmazione dello studio professionale, fornendo informazioni importanti sul contesto esterno; anche sulla base di questo verranno naturalmente formulati gli obiettivi di medio-lungo e breve termine. Gli indicatori di *input* rappresentano le risorse che lo studio ha a disposizione per lo svolgimento dell'attività, risorse che possono essere espresse sia in termini monetari, sia non monetari.

Sono esempi di indicatori di *input*:

- il numero di ore disponibili;
- il costo del personale;
- il numero di addetti, espressi in tempo pieno equivalente (Tpe). Per esempio, se uno studio di Consulenti del lavoro ha due addetti nell'Area strategica cedolini paga, di cui uno a tempo pieno ed uno con un *part-time* al 50%, l'organico equivale ad 1,5 addetti in termini di Tpe.

Gli indicatori suddetti possono riguardare lo studio nel suo complesso o, più significativamente, ambiti parziali. Per esempio, i citati indicatori di costo, ore disponibili e addetti possono essere riferiti a categorie di risorse (professionisti, collaboratori, personale esecutivo), ad aree strategiche di affari e aree di supporto (unità organizzative) e così via, in funzione delle specifiche esigenze di monitoraggio.

Gli indicatori di attività consentono allo studio di quantificare il volume di attività realizzato, da diverse prospettive, ovvero non solo con riferimento ai servizi che lo studio eroga ai propri clienti. Sono esempi di indicatori di attività:

- il numero di pratiche;
- il numero di ore dedicate alle aree strategiche di affari e alle attività di supporto;
- il numero di telefonate;
- il numero di clienti;
- il numero di circolari informative destinate alla clientela;
- il numero di incontri con i clienti.

Tramite gli indicatori di attività, quindi, lo studio comprende in sostanza il suo "carico di lavoro", da diverse angolazioni. Anche tali indicatori, naturalmente, possono essere espressi sia a livello complessivo di studio, sia, auspicabilmente, in riferimento ad ambiti parziali.

Gli indicatori di processo sono focalizzati sul processo inteso quale insieme di attività tra di loro connesse e finalizzate ad un determinato risultato. Il processo naturalmente può esaurirsi all'interno di un'area o interessare più aree dello studio. Per esempio, la risposta a un quesito "multidisciplinare" che il cliente rivolge allo studio può richiedere l'intervento di diversi soggetti, appartenenti ad aree diverse. In uno studio di commercialisti, si pensi ad un quesito che investe l'ambito giuridico, della fiscalità e l'ambito "aziendalistico".

Sono esempi di indicatori di processo:

- il tempo (ore/minuti) di realizzazione di una determinata pratica. Tale tempo potrebbe comprendere il tempo di elaborazione ed il tempo dedicato ad eventuali controlli;
- il tempo di evasione di una determinata pratica. Si tratta del tempo che intercorre tra il momento in cui il cliente effettua la richiesta allo studio (o dal momento in cui lo studio accetta di eseguire la prestazione) ed il momento della "consegna" al cliente. Il tempo di evasione, quindi, comprende, oltre al tempo di realizzazione della pratica, anche eventuali tempi di attesa tra un'attività e la successiva. In termini generali, un tempo di evasione significativamente superiore rispetto al tempo di realizzazione, potrebbe essere indice di situazioni di difficoltà organizzativa. Questo potrebbe accadere quando all'interno dello studio determinate attività vengono svolte (anche per una inefficace gestione del processo di delega) solo da alcuni soggetti, che risultano quindi "colli di bottiglia", andando a generare ripercussioni anche su indicatori di *output* e di *outcome*.

Gli indicatori di *output* e di *outcome* sono indicatori che esprimono risultati.

I primi (indicatori di *output*), rappresentano risultati "immediati" dell'attività svolta dallo studio, catturabili da diverse angolazioni.

Sono esempi di indicatori di *output*:

- il fatturato;
- il numero di errori/non conformità;
- la percentuale di pratiche riprocessate;
- il numero di reclami;
- il numero di clienti nuovi o di clienti persi;
- il numero di dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione;
- la percentuale di pratiche consegnate entro i termini (o viceversa, la percentuale di pratiche per cui non è stata rispettata la scadenza).

Infine, gli indicatori di *outcome* esprimono l'impatto prodotto - anche - con l'agire dello studio sui diversi interlocutori (clienti, risorse umane, fornitori, e così via).

Si tratta di risultati che non sono completamente governabili dallo studio e che generalmente si producono ed apprezzano in un'ottica di più ampio respiro, a differenza degli indicatori di *output*.

Sono esempi di indicatori di *outcome*:

- il tasso di soddisfazione della clientela, che naturalmente non dipende solo dalla prestazione erogata dallo studio, ma è influenzata anche dalle aspettative del cliente stesso e da altri soggetti con cui questo ha interagito;
- il tasso di soddisfazione delle risorse umane dello studio, che risente, oltre che delle politiche poste in essere, anche dalle aspettative ed obiettivi personali dei singoli;
- il tasso di sviluppo professionale (livello di competenze) delle risorse umane dello studio.

Anche questo, come sopra indicato, non dipende solo dall'attività svolta nello studio, dalle esperienze professionali e dalle attività formative, ma è ovviamente influenzata da aspetti individuali.

Come già accennato, dunque, un medesimo fenomeno può essere letto tramite diversi indicatori, ottenendo differenti evidenze.

La scelta degli indicatori costituisce quindi un passaggio estremamente importante.

Uno studio può leggere gli aspetti relativi ad una determinata tipologia di servizi che eroga in termini di:

- numero di pratiche processate (numero / ore di contabilità tenute, di dichiarazioni dei redditi, di cedolini paga, di atti, e così via), catturando il carico di lavoro, il volume di attività;
- percentuale di pratiche evase nei termini, catturando il risultato immediato dell'attività;
- grado di soddisfazione dei clienti, catturando l'impatto prodotto.

Analogamente, rispetto ai clienti lo studio lo studio può misurare:

- il fatturato;
- il numero;
- il numero di incontri non relativi a pratiche specifiche;
- il numero di clienti nuovi o persi;
- il grado di soddisfazione.

Nella costruzione del set di indicatori lo studio sovente considera anche la difficoltà di misurazione. Rispetto a quest'ultima classificazione, non risultano particolarmente difficili da reperire e misurare gli indicatori di scenario; gli *input* e l'attività sono sostanzialmente equivalenti, mentre in diversi casi potrebbero porre difficoltà il processo e gli *output*, anche se certamente l'aspetto più difficile da misurare è quello relativo agli *outcome*.

Un altro aspetto da valutare, per pervenire a misurazioni significative, è il grado di omogeneità dei fenomeni considerati. Indicatori, quali, per esempio, il numero di pratiche o il tempo di realizzazione di una pratica, richiedono necessariamente una preventiva valutazione di tale aspetto.

Non appare significativo, in altri termini, per uno studio di commercialisti sommare le dichiarazioni dei redditi di privati e di società di capitali. In questi casi lo studio può valutare di costruire indicatori specifici, così da considerare oggetti omogenei.

In conclusione, si ribadisce che la costruzione del sistema di indicatori non è esclusivamente una questione "tecnica", ma ha impatti strategici e organizzativi, che non devono essere sottovalutati. In termini concreti, nella prassi non è raro che gli studi adottino in una prima fase indicatori di carattere economico-finanziario, per poi spostarsi su altri tipi di indicatori. Riguardo a questi ultimi, solitamente sono oggetto di considerazione inizialmente aspetti più "immediati" e che non presentano particolari difficoltà di misurazione, come è il caso degli indicatori di input e di attività, accogliendo in seguito aspetti relativi ai processi ed ai risultati, partendo dagli *output* e successivamente, eventualmente, spostandosi sugli *outcome*.

Gli indicatori, dunque, non sono unicamente strumenti di misurazione dell'attività svolta, ma anche strumenti di valutazione, di programmazione (se sono agganciati ad obiettivi) e di comunicazione da parte del vertice degli aspetti prioritari da presidiare.

Se non si va oltre un'interpretazione esclusivamente "tecnicistica" degli indicatori, considerando anche gli aspetti di carattere organizzativo, appare difficile pensare di ottenere risultati positivi in termini di indirizzo dei comportamenti verso il perseguimento gli obiettivi dello studio.

Criteri di scelta degli indicatori: aspetti generali

Come già evidenziato, l'individuazione dei fattori critici di successo e di quelli di rischio che lo studio deve presidiare tramite un apposito sistema di indicatori deve necessariamente agganciarsi alla fase di formulazione e pianificazione strategica (la cui trattazione esula dai contenuti del lavoro). Questo il punto di partenza per una efficace e coerente definizione del set di indicatori che permetta allo studio di focalizzarsi sugli aspetti significativi. L'obiettivo è, quindi, quello di istituire un sistema di indicatori che forniscano informazioni rilevanti e opportunamente selezionate, poiché un sistema ridondante

e poco selettivo inevitabilmente si ripercuote negativamente sulla possibilità di esercitare efficacemente l'attività di controllo della gestione dello studio da parte del professionista e in generale dei soggetti che, all'interno dello studio, assumono decisioni e gestiscono risorse.

Una volta individuati i fattori da presidiare, la selezione dei possibili ambiti o prospettive di osservazione, e, quindi, dei relativi indicatori atti a rappresentarli, richiede la considerazione di diversi aspetti.

In particolare, nella scelta entrano sostanzialmente in gioco 4 categorie di criteri:

1. la fattibilità tecnica del controllo e della misurazione;
2. la comprensione delle cause e degli effetti;
3. i costi della misurazione e
4. il livello desiderato di innovazione.

Si riprende in questa sede una classificazione di indicatori illustrata nella prima parte, considerando in particolare le seguenti tipologie di indicatori:

- di *input*;
- di attività;
- di processo;
- di *output* e
- di *outcome*.

In ragione di questa classificazione si coglie il diverso ruolo dell'indicatore rispetto a una prospettiva di svolgimento dell'attività dello studio professionale, attività che richiede e impiega risorse per la realizzazione di processi e produce risultati (nell'immediato e nel medio-lungo termine), che si manifestano sia all'interno dello studio, sia nel contesto esterno in cui questo opera.

In generale, la misurazione delle risorse (disponibili e utilizzate) per lo svolgimento di un'attività è sostanzialmente sempre possibile. Pertanto, gli indicatori di *input* possono essere implementati per tutte le fattispecie: lo studio può misurare le risorse per un'attività, per un processo, per un cliente, per una specifica commessa. Tuttavia, per presidiare un fenomeno, la misurazione delle sole risorse (numero di addetti, numero di ore etc.), raramente si rivela esaustiva e, quindi, sufficiente per esercitare efficacemente l'attività di "controllo".

È altresì vero che, come verrà in seguito evidenziato, in alcuni casi, la misurazione delle risorse rappresenta l'unica opzione applicabile.

Esempio

Per esempio, il fatto di avere a disposizione risorse umane dotate di conoscenze tecniche e competenze professionali di un determinato livello (acquisite nel corso dell'attività di istruzione e formazione, nonché tramite esperienze lavorative), ritenute adeguate rispetto ai compiti da svolgere, è un presupposto necessario per lo studio professionale per erogare prestazioni che soddisfino i clienti. Tuttavia, tale auspicabile esito non è garantito automaticamente dalle caratteristiche delle risorse disponibili. La qualità della prestazione che le risorse dello studio potranno erogare, intesa in senso lato, quindi non solo in termini di "conformità tecnica alle specifiche", ma anche in termini, per esempio, di rispetto delle scadenze, dipende certamente dal fatto di avere a disposizione e potere impiegare risorse dotate di un determinato livello di conoscenze e competenze, ma anche, tra i vari elementi, da aspetti organizzativi.

Uno studio professionale in cui non sono definiti chiaramente ruoli e responsabilità, in cui non sono strutturati i processi, definite procedure che individuino modalità univoche di svolgimento di attività standardizzabili, *check list* che riducano il rischio di errori a causa di fretta, dimenticanza o disattenzione, anche se ha a disposizione risorse professionalmente preparate, potrebbe correre il rischio di non riuscire a erogare prestazioni qualitativamente adeguate e a soddisfare il cliente (nella cui valutazione entrano in gioco aspetti che vanno oltre la qualità tecnica, sovente non apprezzabile compiutamente).

Questa esemplificazione evidenzia la necessità, per lo studio, di verificare la possibilità di ampliare il sistema di indicatori, affiancando a quelli relativi alle risorse anche altre tipologie, per un più effi-

cace presidio dei fattori critici di successo e dei fattori di rischio.

In questo senso, come anticipato, la soluzione di misurare solamente le risorse talvolta è pressoché obbligata: lo studio è "costretto" ad adottare determinati indicatori per governare un fenomeno poiché non sono disponibili, o non sono rilevanti, informazioni di altro genere.

1

Il primo criterio, la fattibilità tecnica del controllo e della misurazione (anche da un punto di vista organizzativo), in alcune situazioni può condizionare la definizione degli indicatori da agganciare a un fenomeno oggetto di osservazione.

Si precisa che in questa sede le considerazioni espresse si riferiscono, naturalmente, alla scelta degli indicatori rilevanti per il governo di un fenomeno.

Esempio

Si pensi, ad esempio, all'erogazione di servizi altamente personalizzati e specialistici, per la cui realizzazione sono necessarie elevate conoscenze e competenze professionali. Come verrà ribadito anche in seguito, in tali casi il presidio è dato da indicatori di *input*, intesi in termini di "caratteristiche qualitative" delle risorse umane. Se lo studio intende erogare questo tipo di prestazioni, deve avere a disposizione personale con tali requisiti, che devono essere mantenuti nel tempo, con una costante attività di formazione, per fare in modo che i soggetti coinvolti siano a conoscenza dello stato dell'arte dei presupposti teorici della tematica.

Altra situazione, sovente lamentata dagli studi professionali, è la difficoltà di rilevazione dei tempi di realizzazione delle singole pratiche, a causa della continua interruzione dell'attività dell'operatore da parte di altri soggetti, sia interni (per esempio, altri collaboratori) che esterni (generalmente i clienti). In tali casi, sono anche aspetti di carattere organizzativo a influenzare la scelta degli indicatori in termini di fattibilità della misurazione, per esempio, portando lo studio a monitorare evidenze complessive (tempo complessivamente dedicato ad una tipologia di pratiche, numero di pratiche realizzate) in luogo di misurazioni specifiche, calate su singoli clienti o commesse.

2

Il secondo criterio che influenza la scelta dell'indicatore è rappresentato dal costo della misurazione. In un'ottica costi - benefici, evidentemente, a parità di altre condizioni, la scelta ricade sull'indicatore (o sugli indicatori) il cui processo di ottenimento, a partire dai dati di base, opportunamente elaborati, può avvenire meno onerosamente.

Ad esempio, rispetto a una tipologia di pratica caratterizzata da elevati livelli di omogeneità (un servizio sostanzialmente ripetitivo), lo studio potrebbe adottare:

indicatori di attività, misurando il numero di pratiche processate o il numero di ore complessivamente dedicate dagli operatori alla loro realizzazione;

indicatori di processo, misurando specificamente il tempo dedicato alla realizzazione di ciascuna pratica.

Posto che non vi siano problemi dettati dalla fattibilità tecnica della misurazione, gli indicatori di attività generalmente risultano meno "onerosi" rispetto a quelli di processo, ovvero comportano tempi (e, quindi, costi) inferiori di ottenimento dell'informazione.

D'altro canto, non si può non evidenziare che le suddette affermazioni debbano naturalmente essere contestualizzate considerando i supporti informatici che lo studio ha a disposizione e il fatto che tali strumenti, negli ultimi anni, abbiano avuto un'evoluzione estremamente significativa, rendendo possibili misurazioni automatiche che annullano il costo della rilevazione manuale da parte dell'operatore (si pensi alle rilevazioni automatizzate dei tempi di elaborazione di talune tipologie di pratiche).

Si ribadisce che non devono essere sottovalutate le implicazioni comportamentali derivanti dalle misurazioni e, quindi, che il criterio del costo nella scelta degli indicatori deve essere considerato effettivamente "a parità di condizioni", ovvero a parità di valenza informativa e di impatto compor-

tamentale.

Esempio

Si consideri, per esempio, l'attività di centralino, la cui modalità di realizzazione impatta non solo in termini di costi (per le risorse dedicate), ma anche sulla soddisfazione della clientela, una variabile critica per lo studio professionale. Il compito del centralino (ma più in generale di chi risponde al telefono), dovrebbe essere quello di comprendere efficacemente le richieste del soggetto che chiama, per esempio, il cliente, indirizzando correttamente la telefonata al referente individuato, puntando a evitare passaggi successivi della chiamata tra diversi soggetti. Se chi risponde al telefono non ha i giusti riferimenti e non è adeguatamente orientato, il rischio è non solo quello di generare interruzioni di attività per gli operatori inopportunosamente coinvolti (con sprechi di tempo e, quindi, ripercussioni sull'efficienza), ma anche quello di aumentare i tempi di attesa del cliente, fornendo una visione di studio "non organizzato", con ripercussioni sulla soddisfazione.

Rispetto all'attività di centralino lo studio potrebbe decidere di monitorare aspetti legati a *input* e attività, come le ore e il costo delle risorse dedicate, il numero di telefonate ricevute, oppure spingersi su indicatori di processo, monitorando il tempo medio di trasferimento della telefonata agli addetti (anche calcolato dividendo il tempo complessivo per il numero di telefonate ricevute). Questo indicatore potrebbe risultare potenzialmente controproducente sul piano dell'orientamento del comportamento, inducendo l'operatore del centralino a trasferire rapidamente la telefonata per ridurre il tempo mediamente dedicato, generando così le suddette ripercussioni negative. In tali casi, la scelta dello studio potrebbe rivelarsi dannosa, orientando verso l'efficienza senza bilanciamenti sul piano dell'efficacia, che potrebbero essere catturati con un indicatore che esprima il risultato dell'attività (*output*), a titolo esemplificativo rappresentato dalla percentuale di telefonate filtrate in modo corretto, ovvero trasferite al giusto referente. Posto che tale misurazione potrebbe risultare particolarmente costosa, lo studio deve, quindi, valutare se sia effettivamente opportuno adottare l'indicatore di processo (tempo medio di trasferimento) o se limitarsi a indicatori di risorse e attività.

3

Il terzo criterio da considerare nella scelta degli indicatori è la possibilità di comprendere le relazioni di causa-effetto nello svolgimento di un insieme di attività che possono - o meno - condurre all'ottenimento di uno o più risultati.

Esempio

Si consideri, ad esempio, le attività di gestione della clientela, e in particolare l'acquisizione di nuovi clienti. Rispetto a tale ambito, indicatori relativi all'attività svolta, come il tempo dedicato, oppure il numero di incontri con potenziali clienti, consentono di monitorare aspetti che tuttavia potrebbero non rivelarsi determinanti nel presidio del fenomeno, poiché in questa situazione non si possono conoscere le relazioni di causa - effetto. In altri termini, in tali casi non vi è determinismo, non vi è una correlazione tra tipologia di attività svolta per acquisire nuovi clienti, tempo dedicato e risultati ottenuti (numero di nuovi clienti). Nel tempo lo studio potrebbe certamente cogliere delle correlazioni, ma si tratta di nessi di causalità con caratteristiche diverse da quelli che connotano, per esempio, le attività di tenuta della contabilità, di elaborazione dei cedolini paga e dei dichiarativi, in cui vi è con ragionevole certezza la possibilità di individuare le attività che conducono al risultato. Per fattispecie con caratteristiche simili all'ambito rappresentato (acquisizione di nuovi clienti), come è il caso della progettazione di nuovi prodotti o servizi, non è, quindi, possibile comprendere a priori le cause e gli effetti di un insieme di attività che possono essere realizzate e che possono condurre a un risultato. Non è, quindi, possibile sapere se, ponendo in essere una serie identificata di attività sarà possibile acquisire nuovi clienti; invece, nel caso dell'elaborazione di un dichiarativo, ad esempio, è possibile individuare le operazioni da compiere, il cui svolgimento consente di ottenere l'*output* desiderato.

Nei casi considerati, pertanto, la tipologia di indicatori che consente di presidiare la fattispecie in

esame è quella che riguarda il risultato che si vuole ottenere.

Quindi, nel processo di acquisizione di nuovi clienti, il primo indicatore da monitorare è ovviamente il numero di nuovi clienti acquisiti.

Certamente è possibile per lo studio affiancare a questo anche indicatori relativi alle risorse e all'attività svolta, ma resta comunque il fatto che l'osservazione di tali aspetti non è scevra di difficoltà di definizione e comprensione dei nessi di causalità. Invece, in generale, nel caso di processi ripetitivi e standardizzabili, potendo definire le caratteristiche e la sequenza di attività che, se opportunamente rispettate, conducono all'ottenimento del risultato desiderato, significativi possono risultare indicatori di processo come strumenti principali di controllo.

4

Il quarto criterio che influenza la scelta degli indicatori è il livello di innovazione che lo studio desidera generare, ponendo ancora una volta l'accento sugli aspetti comportamentali indotti dalle misurazioni implementate.

In termini generali, gli indicatori di processo si innestano su un insieme di attività predefinite: la significatività di un tempo medio di svolgimento di un'attività (o di un processo), necessariamente poggia sulla conoscenza dell'attività da svolgere e delle condizioni operative. Gli indicatori di processo, quindi, inducono le risorse umane a comportarsi secondo quanto previsto da una procedura, o in generale nel rispetto di una metodologia definita, ancorché non formalizzata in una procedura. Se, invece, lo studio punta alla generazione di soluzioni innovative da proporre ai clienti o da implementare all'interno dell'organizzazione, la scelta dovrebbe ricadere su indicatori di *output*. Tali indicatori si focalizzano, infatti, sul risultato, lasciando alle risorse umane più ampia discrezionalità, promuovendo l'adozione di soluzioni nuove rispetto a processi predefiniti. Gli studi professionali che, quindi, hanno individuato nella capacità innovativa un fattore critico di successo, nelle fattispecie considerate devono orientarsi verso indicatori di *output*. Viceversa, gli indicatori di processo potrebbero risultare controproducenti in termini comportamentali, poiché non indirizzano verso l'adozione di comportamenti differenti da quanto identificato.

Figura 1. Fattori che determinano la scelta dell'oggetto del controllo (input, attività, processo, output)

Controllo sugli input quando	Controllo sull'attività volume quando	Controllo sui processi quando	Controllo sugli output quando
• È impossibile o non significativo monitorare attività, processi e <i>output</i> si controllano gli input come ultima risorsa • Il costo dell'<i>input</i> è relativamente elevato rispetto al valore dell'<i>output</i> • La qualità e/o la sicurezza sono importanti	• I volumi (attività) possono essere osservati e/o misurati • Il costo per la misurazione/ il montaggio è basso • Le relazioni di causa effetto possono non essere ben comprese	• I processi possono essere osservati e/o misurati • Il costo per la misurazione/ il montaggio è basso • La standardizzazione è essenziale per la sicurezza e/o la qualità • Le relazioni di causa/ effetto sono note • I processi interni o i miglioramenti di processo possono tradursi in un vantaggio strategico	• Gli <i>output</i> possono essere osservati e/o misurati • Il costo per la misurazione/ il monitoraggio è basso • Le relazioni di causa effetto possono non essere ben comprese • È concessa libertà di innovazione

Adattato da SIMONS R. (2007).

Asa e tipologie di indicatori

Dopo aver delineato i criteri di riferimento da adottare nella costruzione del *set* di indicatori, si approfondisce la relazione tra tipologie di indicatori e tipologie di Asa.

Secondo una classificazione proposta da Maister, le Asa in cui opera uno studio professionale possono essere suddivise in 3 macro categorie, in funzione della tecnologia di erogazione del servizio.

1

La prima tipologia è rappresentata dalle aree di tipo "*procedure*", in cui non si tratta di "risolvere un problema", quanto di "eseguire un compito" (è il caso, per esempio, della tenuta della contabilità, delle dichiarazioni, dei cedolini paga, e così via). In tali aree il servizio è sostanzialmente standardizzato, si conosce a priori il processo di realizzazione ed è, quindi, possibile predeterminare il comportamento che consente di ottenere il risultato desiderato.

Il presidio delle Asa di tipo *procedure* poggia in primo luogo sull'implementazione di strumenti organizzativi quali sono le procedure, in cui si predefiniscono le operazioni da svolgere e le relative responsabilità, quindi, il comportamento che gli operatori devono adottare per svolgere "*il compito*" nel rispetto dei requisiti stabiliti.

Sul piano della tipologia di indicatori, per tali Asa il *focus* è su indicatori di efficienza, che consentano di presidiare i costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività. Solitamente per le Asa *procedure* si riscontra un'elevata sensibilità al prezzo da parte del cliente, pertanto per lo studio è assolutamente critico monitorare il rapporto risorse – risultati, entro un processo che presenta nessi di causalità conosciuti. In altri termini, nota la modalità di svolgimento dell'attività e i requisiti da rispettare, si tratta, ad esempio, di ridurre il tempo dedicato (e, quindi, il costo, a parità di altre condizioni).

Esempio

A titolo esemplificativo, tra gli indicatori adottabili vi possono essere:

- tempo per pratica (o per attività), sia nell'accezione di tempo specifico, sia di tempo medio;
- costo per pratica, sia nell'accezione di costo specifico, sia di costo medio;
- numero di pratiche complessive nell'unità di tempo (giorno / settimana / mese / anno);
- numero di pratiche per operatore.

Evidentemente, la valenza informativa di indicatori quali il tempo medio, il costo medio, o il numero di pratiche, dipende dal grado di omogeneità delle fattispecie considerate.

2

All'estremo opposto vi sono le ASA definite da Maister "*brains*", per le quali il grado di personalizzazione del servizio erogato dallo studio è estremamente elevato.

Esempio

Si pensi, ad esempio, a ristrutturazioni aziendali, a particolari quesiti societari, tributari, di consulenza del lavoro, e così via; in generale, si tratta di fattispecie attinenti l'ambito consulenziale, che richiedono la progettazione di una soluzione specifica. Per operare efficacemente in tali Asa il *focus* deve essere sul fattore "*expertise*": lo studio deve avere a disposizione risorse umane dotate di elevate conoscenze e competenze professionali, estremamente specialistiche, capaci di applicare concetti e strumenti teorici ed empirici a situazioni che possono risultare anche totalmente nuove, o comunque con gradi di novità elevati di volta in volta. Nelle Asa *brains* è centrale la gestione delle risorse umane, ma, a differenza delle Asa *procedure*, non tanto su un piano di spinta verso l'efficienza entro processi sostanzialmente noti, quanto su quello attinente all'evoluzione delle conoscenze e delle competenze, poiché è centrale presidiare ed essere sempre allineati con lo stato dell'arte della teoria. In questo caso non si tratta di "eseguire un compito" ma di diagnosticare correttamente il "*problema*" posto dal cliente e di risolverlo individuando una specifica soluzione. Nelle Asa *brains* cambia anche il livello di sensibilità al prezzo da parte del cliente, rispetto alle Asa *procedure*. Nel caso delle Asa *brains* lo studio può, quindi, contare su situazioni di *premium price*, derivanti proprio dal fatto di avere a disposizione le risorse umane di elevato livello professionale, "*specialisti*" in determinati ambiti, e il cliente è disposto a pagare un prezzo più alto pur di riuscire a trovare risposta alla propria esigenza. Se i servizi sono sostanzialmente differenti e caratterizzati

da un elevato grado di professionalità richiesta per poterli erogare, indicatori di efficienza, attività o processo non possono essere utilizzati quali strumenti primari di governo, perché risultano non solo scarsamente significativi, ma anche potenzialmente pericolosi poiché potrebbero orientare verso comportamenti non coerenti. Il *driver* della *performance* per le *Asa brains* è rappresentato, come detto, dalle caratteristiche delle risorse umane impiegate in termini di elevate conoscenze e competenze. Centrali risultano i processi di selezione e formazione delle risorse umane, e gli indicatori primari che lo studio dovrà implementare sono quelli che consentono il controllo sulle conoscenze e competenze. Oltre a questi, naturalmente rilevanti possono essere indicatori che rappresentano la soddisfazione della clientela e, quindi, la qualità percepita.

È ovviamente possibile per lo studio misurare il tempo dedicato alla commessa e il costo sostenuto per realizzarla, per apprezzarne poi la redditività in termini consuntivi tramite il confronto con i ricavi, ma in queste *Asa* orientare prioritariamente verso l'efficienza non appare certamente opportuno.

3

La terza tipologia di *Asa* individuata da *Maister* è definita "*grey hair*" e si colloca in posizione intermedia rispetto alle precedenti.

In queste *Asa* il servizio erogato dallo studio è parzialmente personalizzato: i "problemi" posti dal cliente possono essere risolti riferendosi in parte a soluzioni già adottate in passato dallo studio o comunque disponibili in altri contesti. Si pensi, per esempio, alle consulenze direzionali, alle operazioni straordinarie, a determinate fattispecie di consulenza del lavoro, in generale, a situazioni in cui sono disponibili approcci scientifici e metodologici ed esperienze in termini di prassi e allo studio è richiesto di declinarli in base alle caratteristiche specifiche della problematica, con un intervento di personalizzazione parziale. Per le *Asa grey hair* il *focus* è sul fattore "*experience*", è, quindi, fondamentale la capacità di apprendere dall'esperienza, cercando di codificarla per metterla a disposizione dei soggetti dello studio, una sorta di "*database*" delle soluzioni sperimentate, articolate in funzione delle caratteristiche rilevanti, per consentire alle risorse di fruirne agevolmente. Per le prestazioni *grey hair* il livello di personalizzazione è dunque più elevato rispetto al caso *procedure* e lo studio deve dotarsi di risorse umane che siano in grado di "applicare" le proprie conoscenze e l'esperienza maturata a casi che presentano caratteristiche simili. Sul fronte della misurazione, sostanzialmente, nelle *Asa grey hair* si conferma l'importanza di indicatori di presidio delle competenze (come nel caso delle *Asa Brains*), a cui si possono affiancare indicatori di efficacia/*output*, ovvero indicatori che rappresentino il risultato, da raggiungere ed effettivamente raggiunto.

Rispetto alle *Asa brains*, nelle *Asa grey hair* l'*output* può essere inquadrato almeno complessivamente, ovvero è possibile identificare i tratti essenziali dei requisiti obiettivo, che poi verranno comunque personalizzati.

Esempio

A titolo esemplificativo, si pensi all'erogazione di una consulenza direzionale, come quella per l'implementazione di un sistema di controllo di gestione in un'azienda cliente. In tale caso, lo studio ha la disponibilità di strumenti teorici, metodologie applicative e prassi che possono indirizzare la progettazione del sistema, i cui requisiti sono identificati e formalizzati anche in *framework* riconosciuti a livello nazionale e internazionale, che, sulla scorta di contributi scientifici e di *best practices*, costituiscono riferimenti fondamentali nello svolgimento dell'attività. Pertanto, proseguendo nell'esempio citato, l'*output* potrebbe essere rappresentato dalla progettazione e implementazione di un sistema di controllo di gestione che risulti allineato ai requisiti previsti nel modello di Borsa Italiana, che dovranno essere naturalmente personalizzati in funzione delle caratteristiche dell'azienda cliente.

In sintesi, è dunque importante per lo Studio analizzare e classificare opportunamente le diverse tipologie di *ASA* (e, quindi, anche di prodotti), al fine di individuare gli indicatori più rilevanti, riconoscendo in tali strumenti, oltre alla valenza tecnica, anche quella organizzativa e comportamentale, di indirizzo delle scelte e delle azioni, coerentemente con gli obiettivi dell'organizzazione.

La trasformazione dell'eccedenza Ace nel modello Unico

L'articolo 19, comma 1, lettera b) D.L. n.91/14, c.d. "Decreto Competitività", ha introdotto, relativamente all'eccedenza dell'agevolazione Ace rispetto al reddito, la possibilità di "convertire" la stessa in un credito d'imposta. Sotto il profilo soggettivo, si ricorda che tale possibilità è riconosciuta, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, a tutti i soggetti Irpef ed Ires beneficiari dell'agevolazione. Tale opportunità risulta essere particolarmente interessante per quei soggetti che realizzano una perdita fiscale ovvero che realizzano un reddito imponibile inferiore all'agevolazione in commento spettante, in quanto, in epoca precedente l'introduzione delle disposizioni di cui al citato art.19, co.1, lett. b), D.L. n.91/14, tali soggetti potevano esclusivamente riportarla ai periodi d'imposta successivi, con la possibilità di "recupero" che in alcuni casi poteva essere a dir poco remota. Sotto il profilo dichiarativo, la scelta di trasformare l'eccedenza Ace in un credito d'imposta si manifesta mediante la compilazione dello specifico campo contenuto nel quadro RS del modello Unico, sul quale l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n.21/E/15, fornendo interessanti e semplici chiarimenti.

Aspetti generali

Come noto l'art. 1, DL n. 201/11, al fine di incentivare la capitalizzazione delle imprese, ha introdotto una specifica agevolazione (Ace) le cui modalità attuative sono contenute nel D.M. 14 marzo 2012.

Per i soggetti Ires tale agevolazione consiste nel riconoscimento di una deduzione dal reddito complessivo netto di un importo pari al "rendimento nozionale" della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (2010 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) e va determinata nell'ambito del modello Unico SC.

Per i soggetti Irpef, quali imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria, la stessa agevolazione è determinata con le modalità "semplificate" individuate dal già citato D.M. 14 marzo 2012, assumendo, quale entità agevolabile, il patrimonio netto al termine di ciascun esercizio.

Ace società di capitali	Ace soggetti Irpef
Per la determinazione dell'Ace 2014 è necessario: - individuare la variazione in aumento del capitale proprio al 31.12.2014 rispetto a quello esistente al 31.12.2010, al netto dell'utile 2010, pari alla somma algebrica, se positiva, tra gli incrementi ed i decrementi; - individuare il patrimonio netto risultante dal bilancio al 31.12.2014; - applicare al rendimento nozionale, ossia al minor ammontare tra l'incremento del capitale proprio 2014 e il patrimonio netto al 31.12.2014, lo specifico coefficiente. Per effetto di quanto stabilito dall'art.1, co.137 Finanziaria 2014, il coefficiente è innalzato, per il 2014, al 4%.	Per la determinazione dell'Ace 2014 è necessario: - individuare il patrimonio netto al 31.12.2014: - incluso l'utile/perdita 2014; - al netto dei prelevamenti in conto utili dei soci/imprenditore. Il patrimonio va considerato tenendo conto di tutte le riserve di utili, senza alcuna esclusione, comprese le riserve da rivalutazione monetaria; - applicare al patrimonio netto al 31.12.2014 lo specifico coefficiente previsto; Per effetto di quanto stabilito dall'art.1, co.137 Finanziaria 2014, il coefficiente è stato innalzato, per il 2014, dal 3% al 4%.

Esempio

La società Alfa Sas presenta al 31 dicembre 2014 la seguente situazione:

Capitale sociale	euro 10.000,00
Versamenti in c/capitale	euro 80.000,00
Riserva rivalutazione ex D.L. n.185/08	euro 150.000,00
Prelevi soci	euro 60.000,00
Utile 2014	euro 15.000,00

Oltre alle considerazioni di cui sopra, si ricorda che con riferimento alle società di capitali: l'Ace non può eccedere, nel periodo d'imposta di riferimento, il reddito complessivo netto; l'eccedenza incrementa l'importo deducibile dal reddito complessivo netto dei successivi periodi d'imposta senza alcun limite temporale e quantitativo.

Con riferimento ai soggetti Irpef il rendimento nozionale (Ace) non può eccedere, nel periodo d'imposta di riferimento, il reddito d'impresa. La "gestione" dell'eccedenza avviene con modalità differenziate a seconda del soggetto.

Impresa individuale	L'Ace eccedente il reddito d'impresa, al netto delle perdite, può essere portata ad incremento dell'importo deducibile per i periodi d'imposta successivi.
Impresa familiare Azienda coniugale	L'Ace eccedente il reddito d'impresa è imputata all'imprenditore e ai collaboratori familiari (o al coniuge dell'azienda coniugale) in proporzione alle quote di partecipazione al reddito.
Sas e Anc	L'Ace eccedente il reddito d'impresa è attribuita a ciascun socio proporzionalmente alla relativa quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita al socio concorre a formare l'Ace dello stesso ammessa in deduzione dal relativo reddito d'impresa.

Di conseguenza, per entrambe le tipologie di soggetti:

- dopo aver determinato l'Ace 2014 è necessario verificare l'eventuale eccedenza di Ace 2013 rispetto al reddito complessivo 2013;
- la somma dell'Ace 2014 e dell'eccedenza Ace 2013 incontra il limite del reddito complessivo netto 2014;
- l'eventuale eccedenza sarà riportata nel 2015 (o trasformabile in credito Irap).

La deduzione dal reddito complessivo, al netto di eventuali perdite pregresse, non può generare una perdita o una maggiore perdita fiscale dell'esercizio.

Pertanto, tenendo conto di quanto chiarito nella Circolare n.12/E/14, va evidenziato che l'Ace 2014 va obbligatoriamente utilizzata a riduzione del reddito 2014 e l'eventuale eccedenza è riportabile al 2015 (o trasformata in credito Irap). Nel caso in cui l'Ace 2014 non sia portata a riduzione del reddito 2014, quanto non utilizzato è definitivamente perso.

La trasformazione dell'eccedenza in credito Irap

Come già accennato per effetto dell'integrazione, ad opera del citato art.19 co.4 dell'art.1 D.L. n.201/11, contenente disposizioni in materia di Ace, è previsto che *"la parte del rendimento nozionale (Ace) che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi ovvero si può fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli artt.11 e 77 Tuir ..."*.

Sotto il profilo sostanziale, il credito d'imposta in esame:

- è determinato applicando all'eccedenza Ace l'aliquota Ires o Irpef;
- va ripartito in 5 quote annuali di pari importo. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, la ripartizione va effettuata avendo riguardo, come specificato dall'Agenzia

“ai cinque periodi d’imposta di utilizzo del credito”;

- va utilizzato in compensazione dell'Irap.

Con riferimento a tale ultimo punto, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.21/E/15, precisa che, poiché detto credito non rientra nella disciplina ex art.17 D.Lgs. n.241/97, relativamente allo stesso non opera:

- il limite di compensazione pari a 700.000 euro annui ex art.34 L. n.388/00;
- il divieto di compensazione, ex art.31 D.L. n.78/10, dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro;
- il limite di 250.000 euro annui previsto per i crediti indicati nel quadro RU del modello Unico. Il credito in esame, infatti, *“costituendo una differente modalità di utilizzazione della deduzione Ace (ai fini Irap), non viene indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi ma trova esposizione in un prospetto del quadro RS”*;
- l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in esame non richiede l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, ancorché di ammontare superiore a 15.000 euro.

Dalla lettura delle istruzioni del modello Unico, nonché come confermato nella Circolare n.21/E/15, la trasformazione dell'eccedenza Ace in credito d'imposta riguarda soltanto l'agevolazione maturata nel 2014 e non anche le eccedenze pregresse riportate al 2014 e non deve necessariamente interessare l'intero ammontare dell'eccedenza e pertanto il soggetto interessato può scegliere di riportare una parte della stessa ai periodi d'imposta successivi e trasformare la restante parte in credito d'imposta.

La scelta della trasformazione dell'eccedenza, come si legge nel citato documento di prassi, risulta essere irrevocabile e pertanto essa non può essere ripristinata quale eccedenza utilizzabile ai fini Ires. La stessa Circolare n.21/E/15 ha chiarito che l'irrevocabilità della scelta riguarda anche l'eventuale quota non convertita e riportata al periodo successivo, per la quale non è ammessa la successiva trasformazione in credito Irap.

Esempio

Alfa genera un'eccedenza Ace per il periodo d'imposta 2014 pari a 12.000,00 euro, di cui 7.000 euro decide di convertire in credito Irap e 5.000 euro da riportare al periodo d'imposta successivo. Una volta fatta tale scelta, l'eccedenza di 5.000 euro, nel 2015 - Unico 2016 - non può essere convertita in credito d'imposta, in quanto al momento dell'insorgenza, anno d'imposta 2014, è stata scelta il riporto in avanti della stessa quota.

Oltre a quanto sopra esposto, l'Agenzia fa presente che:

- a) il credito d'imposta non utilizzato non può essere chiesto a rimborso, ceduto ex art.43-bis, co.3 d.P.R. n.602/73 né oggetto di cessione infragruppo ex art.43-ter d.P.R. n.602/73;
- b) qualora la quota annuale del credito d'imposta risulti superiore all'Irap dovuta per il periodo d'imposta, quanto non utilizzato può essere riportato nelle dichiarazioni Irap dei successivi periodi d'imposta, senza limiti temporali.

La determinazione del credito d'imposta

Per quanto riguarda la determinazione della quota del credito d'imposta è necessario fare una distinzione di tipo soggettiva, in quanto si rende indispensabile distinguere i soggetti Ires dai soggetti Irpef. In particolare:

1. per i soggetti Ires, la trasformazione dell'eccedenza Ace non utilizzata per incapienza del reddito va effettuata come segue;
2. per i soggetti Irpef nella citata Circolare n.21/E/15 l'Agenzia ha chiarito che, ai fini della trasformazione dell'eccedenza Ace *“è necessario distribuire le eccedenze A1 secondo gli scaglioni di reddito di cui al ... art.11 (d.P.R. n.917/86), calcolando il credito con le stesse modalità con le quali si determina l'Irpef”*.

Esempio 1

Credito d'imposta soggetti Ires

La società Beta Srl presenta per il 2014 un'eccedenza Ace pari a 30.000 euro.

Al fine di determinare il credito d'imposta Ace utilizzabile ai fini Irap si procede come segue:

$30.000 \text{ euro} \times 27,5\% = 8.250 \text{ euro}$

Esempio 2

Credito d'imposta soggetti Irpef

La società Alfa Snc presenta per il 2014 un'eccedenza Ace pari a 30.000 euro. Al fine di determinare il credito d'imposta Ace utilizzabile ai fini Irap si procede come segue:

15.000 euro x 23%	euro 3.450
13.000 euro x 27%	euro 3.510
2.000 euro x 38%	euro 760
Credito d'imposta	euro 7.720

La compilazione dei modelli dichiarativi

Naturalmente anche per quanto riguarda la compilazione dei modelli dichiarativi è necessario fare la distinzione di tipo soggettivo sopra esposta. Infatti, l'eccedenza Ace 2014 va indicata:

- negli appositi campi del prospetto presente nel quadro RS del modello Unico PF e SC destinato all'indicazione dei dati relativi all'Ace;
- nella nuova Sezione XIV "Credito Ace" del modello Irap2015. Per le società di persone nel rigo RS45 del modello Unico SP non è presente alcun campo nel quale indicare l'eccedenza trasformata in credito Irap.

Il modello Unico SC

Nel modello Unico 2015 SC l'eccedenza ACE rispetto al reddito va riportata nei campi 14 e 15 di rigo RS113.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Incremento società quotata	Riduzioni	Differenza
	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
	Patrimonio netto		Minor importo	Rendimento	
	6	7	8		
	,00	,00	4%	,00	
	Codice fiscale		Rendimento attribuito		
	9	10			
	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
	11	12	13	14	15
,00	(di cui) ,00	,00	,00	,00	

Campo	Dati da riportare
14 Eccedenza trasformata in credito Irap	Ace maturata nel 2014 (campo 8 + campo 10 di tutti i moduli compilati), al netto della quota utilizzata in deduzione dal reddito dichiarato nel quadro RN, ovvero dal reddito complessivo globale netto dichiarato di gruppo, fruita come credito d'imposta in diminuzione dell'Irap.
15 Eccedenza riportabile	Ace complessiva 2014 indicata a campo 13 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito dichiarato nel quadro RN, ovvero dal reddito complessivo netto dichiarato di gruppo, al netto dell'importo indicato a campo 14, riportata al 2015.

Il modello Unico PF

Per quanto riguarda le società di persone, nel modello Unico 2015 PF l'eccedenza Ace rispetto al reddito va riportata nei campi 14 e 15 di rigo RS37.

Schede operative

Deduzione per capitale investito proprio (ACE) RS37	Patrimonio netto 2014	1	,00	Riduzioni	2	,00	Differenza	3	,00	Rendimento	4	,00
	Codice fiscale	5		Rendimento attribuito	6	,00	Eccedenza riportata	7	,00	Rendimenti totali	8	,00
	Rendimento nozionale società partecipate	12	,00	Rendimento ceduto	9	,00	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	10	,00	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore	11	,00
				Rendimento imprenditore utilizzato	13	,00	Eccedenza trasformata in credito IRAP	14	,00	Eccedenza riportabile	15	,00

Campo	Dati da riportare
14 Eccedenza trasformata in credito Irap	Ace di spettanza dell'imprenditore maturata nel 2014 pari alla seguente differenza: campo 8 – campo 9 – maggiore importo tra campo 7 e campo 13 che non è stato possibile utilizzare in diminuzione dal reddito d'impresa, fruita come credito d'imposta in diminuzione dell'Irap.
15 Eccedenza riportabile	Ace non utilizzata in diminuzione del reddito d'impresa, pari alla seguente differenza: campo 8 – (campo 9 + campo 13 + campo 14). Tale importo è riportato al 2015.

Il modello Irap

Per quanto riguarda il modello Irap, come accennato è stata introdotta la nuova Sezione XIV, destinata all'indicazione del "Credito Ace" proveniente dal campo 14 di rigo RS113 del modello Unico 2015 SC e di rigo RS37 del modello Unico 2015 PF.

Sez. XIV Credito ACE	IS85	Credito da eccedenza ACE del 4° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 3° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 2° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 1° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del presente periodo d'imposta	
		1	2	3	4	5	
IS86	Residuo precedente dichiarazione				Residuo presente dichiarazione		
	1		2				

Rigo	Campo	Dati da riportare
IS85	5 Credito di eccedenza Ace del presente periodo d'imposta	Credito d'imposta determinato sull'eccedenza Ace maturata nel 2014 risultante dal prospetto presente nel quadro RS del modello Unico 2015. Di fatto in tale rigo va riportato il credito d'imposta complessivo.
IS86	2 Residuo presente dichiarazione	Credito d'imposta residuo eccedente l'Irap dovuta, pari alla seguente differenza: (1/5 di campo 5 di rigo IS85 – campo 1 di rigo IR22)

Esempio di compilazione 1

Società di capitali

La Alfa Srl nel 2014 ha conseguito una perdita fiscale pari a 8.000 euro e presenta la seguente situazione:

Incrementi di capitale	euro 300.000,00
Decrementi di capitale	
Variazioni in aumento di capitale proprio	euro 300.000,00
Patrimonio netto	euro 1.500.000,00

Di conseguenza, la deduzione ammonta a 12.000 euro ossia 300.000 euro x 4%. L'Ace 2014, non potendo generare una maggior perdita, non è "utilizzabile" per il 2014. La società sceglie di trasformare l'eccedenza Ace in un credito d'imposta applicando l'aliquota Ires del 27,5% all'eccedenza, ossia 12.000,00 euro x 27,5% = 3.300,00 euro.

Schede operative

La società può utilizzare detto credito, in compensazione dell'Irap, per un importo annuo pari a 660 euro (3.300 euro: 5), per 5 anni.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Incremento società quotata	Riduzioni	Differenza
	1	2	3	4	5
	300.000,00	,00	,00	,00	300.000,00
RS113			Patrimonio netto	Minor importo	Rendimento
			6 1.000.000,00	7 300.000,00	4% 8 12.000,00
			Codice fiscale		Rendimento attribuito
			9		10 ,00
	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
	11 ,00	12 ,00	13 12.000,00	14 12.000,00	15 ,00

La compilazione del modello Irap risulta essere la seguente:

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR21	Totale imposta				2.100	,00		
	IR22	Credito d'imposta	Credito ACE			2			
			1	660	,00	660	,00		
	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione					,00		
Sez. XIV Credito ACE	IS85	Credito da eccedenza ACE del 4° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 3° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 2° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 1° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del presente periodo d'imposta			
		1	2	3	4	5	3.300	,00	
		,00	,00	,00	,00				
	IS86	Residuo precedente dichiarazione				1	,00	Residuo presente dichiarazione	2

Esempio di compilazione 2

Società di capitali con eccedenza 2013

La Alfa Srl nel 2014 ha conseguito una perdita fiscale pari a 8.000 euro e presenta la seguente situazione:

Incrementi di capitale	euro 300.000,00
Decrementi di capitale	
Variazioni in aumento di capitale proprio	euro 300.000,00
Patrimonio netto	euro 1.500.000,00

Di conseguenza, la deduzione ammonta a 12.000 euro ossia 300.000 euro x 4%. L'Ace 2014, non potendo generare una maggior perdita, non è "utilizzabile" per il 2014. La società sceglie di trasformare l'eccedenza Ace in un credito d'imposta applicando l'aliquota Ires del 27,5% all'eccedenza, ossia 12.000,00 euro x 27,5% = 3.300,00 euro.

La società può utilizzare detto credito, in compensazione dell'Irap, per un importo annuo pari a 660 euro (3.300 euro: 5), per 5 anni.

La società Alfa Srl presenta anche un'eccedenza Ace 2013 pari a 4.000,00 euro. La compilazione del rigo RS113 è così compilato.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Incremento società quotata	Riduzioni	Differenza
	1	2	3	4	5
	300.000,00	,00	,00	,00	300.000,00
RS113			Patrimonio netto	Minor importo	Rendimento
			6 1.000.000,00	7 300.000,00	4% 8 12.000,00
			Codice fiscale		Rendimento attribuito
			9		10 ,00
	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
	11 4.000,00	12 ,00	13 16.000,00	14 12.000,00	15 4.000,00
RS114 Robin tax	Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile
	1 ,00		2 ,00		3 ,00
RS115 Maggiorazione società di comodo	Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile
	1 ,00		2 ,00		3 ,00

In tal caso, la società Alfa Srl può trasformare in credito Irap esclusivamente l'eccedenza Ace maturata nel 2014. L'eccedenza 2013 va riportata al 2015.

Esempio di compilazione 3

Società di capitali

La società Gamma Srl nel 2014 ha realizzato un reddito pari a 8.000 euro e la situazione del proprio patrimonio netto è la seguente:

Incrementi di capitale	euro 400.000,00
Decrementi di capitale	euro 50.000,00
Variazioni in aumento di capitale proprio	euro 350.000,00
Patrimonio netto	euro 800.000,00

La deduzione Ace per l'anno 2014 ammonta quindi a 14.000 euro (350.000 euro x 27,50).

L'eccedenza Ace 2014, pari alla differenza tra l'Ace maturata (14.000 euro) e la parte di essa utilizzata a riduzione del reddito (8.000 euro), ossia 6.000 euro è così ripartita:

- quota da trasformare in credito d'imposta Irap 4.000 euro;
- quota da riportare nel 2015 2.000 euro;
- credito d'imposta Irap 1.1000 euro (4.000 euro x 27,5%).

La compilazione del modello dichiarativo risulta quindi essere la seguente:

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Incremento società quotata	Riduzioni	Differenza
		1 400.000 ,00	2 50.000 ,00	3 ,00	4 ,00	5 350.000 ,00
RS113		Patrimonio netto		6 800.000 ,00	7 Minor importo	8 Rendimento
					7 350.000 ,00	4% 8 14.000 ,00
		Codice fiscale		9	Rendimento attribuito	
					10 ,00	
		Eccedenza progressiva	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito Irap	Eccedenza riportabile
		11 ,00	12 ,00	13 14.000 ,00	14 4.000 ,00	15 2.000 ,00
RS114 Robin tax				Eccedenza progressiva	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile
				1 ,00	2 ,00	3 ,00
RS115 Maggiorazione società di comodo				Eccedenza progressiva	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile
				1 ,00	2 ,00	3 ,00

IRES		Liberalità	
RN1	Reddito	1 ,00	2 8.000 ,00
RN2	Perdita		
RN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento		
RN4	Perdite scomputabili	In misura limitata	In misura piena
	(di cui di anni precedenti)	1 ,00	2 ,00
RN5	Perdite	Perdite non compensate	Proventi esenti
		1 ,00	2 ,00
RN6		Reddito minimo	Reddito
		1 ,00	2 8.000 ,00
		Startup	ACE
		3 ,00	4 8.000 ,00
			Reddito imponibile
			5 ,00

La compilazione del modello Irap con l'utilizzo della quota di 1/5 del credito d'imposta di 1.100,00 euro, per un ammontare quindi pari a 220 euro, ipotizzando che l'Irap dovuta per l'anno 2014 ammonti a 1.500,00 euro risulta essere la seguente:

Sez. XIV Credito ACE		Credito da eccedenza ACE del 4° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 3° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 2° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 1° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del presente periodo d'imposta
IS85		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 1.100 ,00
IS86		Residuo precedente dichiarazione				Residuo presente dichiarazione
		1 ,00				2 ,00

Schede operative

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR21	Totale imposta		1.500	,00
	IR22	Credito d'imposta	Credito ACE	2	
			1	220	,00
	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione			,00

Esempio di compilazione 4

Soggetto Irpef

L'impresa individuale Mario Rossi, in contabilità ordinaria, per l'anno 2014 presenta la seguente situazione rilevante ai fini Ace:

- patrimonio netto al 31 dicembre 2014 380.000 euro;
- reddito d'impresa 10.000 euro.

L'Ace per l'anno 2014 ammonta quindi a 15.200 euro (380.000 euro x 4%), la quale può concorrere alla riduzione del reddito fino ad azzerarlo e l'eventuale eccedenza può essere trasformata in credito d'imposta Irap, pari a 1.196 euro (5.200 euro eccedenza Ace x 23% aliquota Irpef del primo scaglione di reddito, essendo quello realizzato da Mario Rossi non eccedente 15.000 euro).

La compilazione del modello unico risulta essere la seguente:

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS37	Patrimonio netto 2014	1	380.000	,00	Riduzioni	2		Differenza	3	380.000	,00	4%	4	15.200	,00
		Codice fiscale	5			Rendimento attribuito	6		Eccedenza riportata	7				8	15.200	,00
		Rendimento nazionale società partecipate	12			Rendimento ceduto	9		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	10	10.000	,00		11	10.000	,00
		Rendimento imprenditore utilizzato	13			Rendimento imprenditore utilizzato	13	10.000	Eccedenza trasformata in credito IRAP	14	5.200	,00		15		,00

La compilazione del modello Irap, considerando la quota di 1/5 pari a 239 euro (1.196 euro/5), risulta essere la seguente:

Sez. XIV Credito ACE	IS85	Credito da eccedenza ACE del 4° periodo d'imposta precedente	1		,00	Credito da eccedenza ACE del 3° periodo d'imposta precedente	2		,00	Credito da eccedenza ACE del 2° periodo d'imposta precedente	3		,00	Credito da eccedenza ACE del 1° periodo d'imposta precedente	4		,00	Credito da eccedenza ACE del presente periodo d'imposta	5	1.196	,00
												Residuo precedente dichiarazione		Residuo presente dichiarazione							
	IS86											1		,00	2		,00				

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR21	Totale imposta		560	,00
	IR22	Credito d'imposta	Credito ACE	2	
			1	239	,00
	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione			,00

La disapplicazione della disciplina antielusiva

La disciplina dell'Aiuto alla Crescita Economica (d'ora in poi "Ace") prevede, all'art.10 D.M. 14 marzo 2012 (d'ora in poi "Decreto"), una serie di disposizioni antielusive finalizzate a evitare la "moltiplicazione" dell'agevolazione all'interno di gruppi societari. In particolare, la predetta norma stabilisce che assumono rilevanza in diminuzione della base di calcolo dell'Ace gli acquisti o gli incrementi di partecipazioni in società controllate e gli acquisti di aziende o di rami di azienda. Sempre con finalità antielusive, l'art.10 del Decreto prevede i seguenti ulteriori casi di variazione in diminuzione della base di calcolo dell'Ace:

- conferimenti in denaro effettuati a favore di soggetti controllati o sottoposti a controllo del me-

desimo controllante;

- conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, e di quelli provenienti da soggetti domiciliati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni ai fini tributari;
- incremento di crediti di finanziamento nei confronti di soggetti appartenenti al gruppo.

Com'è stato precisato dalla Circolare n.12/E/14, la disciplina antielusiva è finalizzata a evitare che, a fronte di un'unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

La medesima Circolare aveva già chiarito che, trattandosi di una disposizione antielusiva, la stessa può essere disapplicata, previa presentazione di istanza di interpello ai sensi dell'art.37-*bis*, co.8 d.P.R. n.600/73.

Termini di presentazione dell'interpello antielusivo

La Circolare n.21/E/15 ha in primo luogo chiarito che, trattandosi di interpello "preventivo", lo stesso deve essere presentato nei termini occorrenti affinché la risposta pervenga prima della presentazione della dichiarazione dei redditi che accoglie gli effetti del comportamento oggetto della richiesta di disapplicazione.

Esempio

Tenuto conto che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine di presentazione del modello Unico 2015 è fissato al 30 settembre 2015 e che il tempo necessario per l'espletamento dell'istruttoria è stabilito dalla legge in 90 giorni, le istanze disapplicative relative al periodo d'imposta 2014 devono essere presentate entro il 2 luglio 2015 (ovvero almeno 90 giorni prima della scadenza di Unico 2015).

Con l'interpello si potrà chiedere la disapplicazione anche di operazioni che si sono realizzate in precedenti periodi di imposta rispetto a quello per il quale, in via preventiva, viene presentato l'interpello.

Esempio

Nel caso di interpello presentato nel 2015 con riferimento al calcolo dell'Ace del periodo di imposta 2014 le operazioni rilevanti ai fini della disciplina antielusiva che possono essere oggetto di disapplicazione sono quelle poste in essere a partire dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2014 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

La disapplicazione delle operazioni infragruppo

Un primo insieme di operazioni realizzate nell'ambito di un gruppo societario che, ai sensi dell'art.10 del Decreto, rilevano in diminuzione della base imponibile Ace, è costituito dalle seguenti:

- conferimenti attuati a favore di altri soggetti del gruppo (co.2);
- acquisizione o incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo (co.3, lett. a);
- acquisizione di aziende o rami di aziende infragruppo (co.3, lett. b);
- incremento dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (co.3, lett. e).

La Circolare n.21/E/15 ha chiarito che, nel caso di base Ace derivante solo da utili accantonati a riserva, in sede di esame delle istanze di disapplicazione aventi a oggetto le suddette operazioni infragruppo, per escludere la presenza di potenziali fenomeni di duplicazione dell'agevolazione Ace, è necessario operare i seguenti controlli:

- a) verificare la composizione della base Ace del soggetto che presenta l'istanza di disapplicazione, al fine di escludere la presenza di conferimenti in denaro provenienti da qualsiasi soggetto, rientrante o meno nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione Ace, anche non ap-

partenente al gruppo;

- b) verificare la presenza di finanziamenti provenienti da altri soggetti appartenenti al gruppo, al fine di escludere che il capitale proprio dei predetti soggetti finanziatori abbia subito un incremento mediante conferimento in denaro proveniente da qualsiasi soggetto, rientrante o meno nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione Ace anche non appartenente al gruppo.

In presenza soltanto di uno dei predetti due fenomeni (conferimenti o versamenti provenienti da qualsiasi soggetto) non potrà essere disapplicata la norma antielusiva ma sarà necessario operare le ulteriori verifiche sull'utilizzo delle somme oggetto di finanziamenti agli altri soggetti del gruppo, indicati nel paragrafo 3 della Circolare n.12/E/14.

In tale circostanza la Circolare n.12/E/14 ha precisato che, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, dovrà essere presentata documentazione idonea a dimostrare che il soggetto finanziato:

- non abbia posto in essere conferimenti in denaro che abbiano aumentato il capitale proprio di altri soggetti del gruppo;
- non abbia finanziato altri soggetti del gruppo che a loro volta abbiano aumentato il capitale proprio di altri soggetti del gruppo (mediante conferimenti).

Ad esempio, si potrà dimostrare che nonostante siano aumentati i crediti da finanziamento, gli incrementi di capitale proprio verificatisi per tutte le società del gruppo nel corso del periodo d'imposta derivano esclusivamente dall'accantonamento di utili a riserve disponibili.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti in merito alle ipotesi in cui le suddette operazioni infragruppo coesistono in capo a un unico soggetto.

Esempio

La società capogruppo X ha ricevuto dai propri soci un conferimento in denaro per 1.000 e ha effettuato nei confronti della controllata Y sia un conferimento in denaro per 100 che un finanziamento di 500. La società Y ha effettuato un successivo conferimento di 100 alla propria controllata Z.

In tale ipotesi l'applicazione della disciplina antielusiva comporta in capo alla controllante X una duplice sterilizzazione della base Ace per complessivi 600 (100 + 500) e una ulteriore sterilizzazione della base Ace per 100 in capo alla controllata Y.

In tale ipotesi risulterà possibile disapplicare la sterilizzazione di 500 relativa al finanziamento in denaro in quanto l'effetto di duplicazione dovrà attribuirsi prioritariamente ai conferimenti operati dalla controllante e dalla controllata. In tal senso il suddetto finanziamento di 500 non risulta utilizzato (nel gruppo stesso) per operare altri conferimenti in denaro moltiplicando il beneficio Ace, perché il conferimento di 100 da Y a Z si considera effettuato con la somma di 100 conferita da X a Y.

Operazioni infragruppo che non rilevano ai fini della disciplina antielusiva

La Circolare n.21/E/15 ha altresì evidenziato i seguenti casi di operazioni infragruppo che non rilevano in diminuzione della base Ace nell'ambito della disciplina antielusiva.

In primo luogo non rilevano i crediti per finanziamenti che sono ancora in essere ma che si riferiscono a società con riferimento alle quali è stato perso il rapporto di controllo.

Esempio

La società X ha erogato nel corso dell'esercizio 2011 un finanziamento alla società Y, il quale è ancora in essere al 31 dicembre 2014. La società Y era originariamente controllata, ma nel corso dell'esercizio 2011 è divenuta una società non più facente parte del gruppo. Il predetto finanziamento erogato alla società Y non rileva, a decorrere dal periodo di imposta 2011, come incremento dei crediti di finanziamento, stante l'avvenuta perdita del requisito del controllo nel corso del medesimo esercizio 2011.

In secondo luogo non rilevano le acquisizioni o gli incrementi di partecipazioni in società del gruppo se queste avvengono a fronte di corrispettivi diversi dal denaro, come nel caso di conferimenti in natura.

Esempio

La società X ha ricevuto dai propri soci un conferimento in denaro per 100. Successivamente la società X effettua un conferimento in natura di 50 nei confronti della società controllata Y aumentando il relativo capitale. Tale incremento della partecipazione nella società Y non rileva ai fini della disciplina antielusiva per la società X in quanto non effettuato in denaro.

In terzo luogo la predetta Circolare n.21/E/15 ha chiarito che il contratto di *cash pooling* regolato nella forma cosiddetta *zero balance* (con azzeramento a fine giornata dei saldi a credito e a debito con trasferimento sul conto accentrato della capogruppo) non configura un'operazione di finanziamento e non comporta dunque sterilizzazioni della base Ace.

Diversamente, i crediti derivanti dai cosiddetti *time deposit intercompany* (depositi irregolari) sono da ricondurre alla categoria dei crediti di finanziamento e dunque un loro incremento rileva in diminuzione della base Ace.

La disapplicazione delle operazioni con soggetti non residenti

Le lettere c) e d) del co.3, dell'art.10 del Decreto Ace contengono ulteriori disposizioni antielusive, le quali prevedono che la base Ace debba essere sterilizzata a fronte di:

- conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti (lett. c) e
- conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al D.M. emanato ai sensi dell'art.168-bis Tuir (si tratta dei soggetti residenti in stati non *white list*) (lett.d).

Con riferimento ai predetti casi la Circolare n.21/E/15 ha chiarito che per i conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, la sterilizzazione della base Ace (subita dal conferitario) opera nell'ipotesi in cui il controllante residente in Italia del conferente estero e il conferente estero stesso risultino entrambi inclusi nel perimetro del gruppo cui appartiene il soggetto conferitario (anch'esso residente in Italia).

La disciplina antielusiva speciale si applica, a prescindere dal legame diretto di controllo, fra il conferente e il conferitario e, quindi, altresì quando i due soggetti sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante.

Esempio 1

La società capogruppo italiana X controlla al 100% la società Y residente in un paese *white listed* che a sua volta controlla al 100% la società Z residente in Italia. Se la società non residente Y effettua un conferimento in denaro a favore della controllata italiana Z, essendo le tre società (controllante, conferente e conferitaria) appartenenti al medesimo gruppo, trova applicazione la disciplina antielusiva, con conseguente sterilizzazione di un ammontare pari all'apporto in denaro ricevuto in capo al soggetto conferitario.

Esempio 2

La società capogruppo italiana A controlla al 100% due società: la società B residente in un paese *white listed* e la società C residente in Italia. Qualora la società non residente B ponga in essere un conferimento in denaro a favore della "sorella" italiana C, essendo le tre società (controllante, conferente e conferitaria) appartenenti al medesimo gruppo, trova applicazione la disciplina antielusiva, con conseguente sterilizzazione di un ammontare pari all'apporto in denaro ricevuto in capo al soggetto conferitario.

Esempio 3

La società capogruppo italiana X controlla al 100% due società residenti in Italia (Y e Z) e possiede una partecipazione di minoranza (del 15%) nella società estera K residente in un paese *white listed*. Qualora la predetta società estera *white listed* ponga in essere un conferimento in denaro a favore di una delle due società residenti in Italia partecipate (Y o Z), non appartenendo la capogruppo, il conferente e il conferitario allo stesso gruppo (perché nei confronti di K non vi è un rapporto di controllo da parte di X), non trova applicazione la disciplina antielusiva.

Con riferimento all'ipotesi di conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli *white listed* (ovvero da soggetti *black listed*), la sterilizzazione della base Ace (subita dal conferitario) opera invece tutte le volte in cui il conferimento provenga da un soggetto estero *black listed* anche se lo stesso non risulta incluso nel perimetro del gruppo cui appartiene il soggetto conferitario (residente in Italia).

Esempio 4

La società estera *black listed* K pone in essere un conferimento in denaro a favore della società H controllata al 100% e residente in Italia. In tale ipotesi trova applicazione la disciplina antielusiva mediante la sterilizzazione per un ammontare pari all'apporto in denaro ricevuto dal soggetto conferitario.

Esempio 5

La società capogruppo A (italiana o anche estera residente in un paese *white listed*) controlla al 100% due società residenti in Italia (B e C) e possiede anche una partecipazione di minoranza (15%) nella società estera D residente in un paese *black listed*. Nel caso cui la società estera D ponga in essere un conferimento in denaro a favore di una delle società residenti in Italia (B o C), pur non essendo il conferente estero e il conferitario italiano appartenenti al medesimo gruppo, trova comunque applicazione la disciplina antielusiva mediante la sterilizzazione per un ammontare pari all'apporto in denaro ricevuto dal soggetto conferitario (perché la conferente è *black listed*).

Come già chiarito nella Circolare n.12/E/14, nelle fattispecie di soggetti *black listed* sopra esaminate vi è il potenziale pericolo che l'apporto sia stato veicolato da una società inclusa nel medesimo gruppo della conferitaria a un soggetto non residente, per cui gli apporti provenienti dall'estero non sono idonei a incrementare la base di calcolo dell'Ace della società conferitaria residente.

Al fine di evitare un'eccessiva penalizzazione dei conferimenti provenienti da soggetti esteri residenti in paesi non *white listed* (ovvero *black listed*) la Circolare n.21/E/15 consente anche in questo caso di presentare istanze di disapplicazione, adeguatamente motivate e corredate da opportuna documentazione, per dimostrare quanto di seguito descritto.

residente in un paese *black listed*, per ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva speciale sarà necessario fornire contestualmente:

- a) le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare, in modo inequivocabile, la provenienza dei conferimenti da un soggetto residente in un paese *black listed* al fine di ovviare alla mancanza di scambio di informazioni con il paese *black listed*;
- b) le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare l'assenza di fenomeni di duplicazione dell'agevolazione Ace.

Con riferimento al punto *sub a)* la Circolare n.21/E/15 ritiene necessario che sia fornita la documentazione idonea a dimostrare:

- che le risorse finanziarie in "ingresso" (nella forma sia di capitale di rischio che di capitale di debito) nell'entità localizzata nel paese *black listed* provengano da soggetti residenti in paesi *white listed*;
- la residenza fiscale di tutti i soggetti *white listed* di cui al punto precedente;
- l'imputabilità dei proventi dell'entità localizzata nel paese *black listed* in capo ai singoli soggetti residenti in Stati o territori *white listed*, per trasparenza (nel senso di cui alla Risoluzione n. 17/E/06, c.d. "trasparenza fiscale" o alla Risoluzione n.167/E/08, c.d. "trasparenza economica").

Con riferimento al punto *sub b)*, la Circolare n.21/E/15 indica, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti circostanze che, se adeguatamente supportate da documentazione idonea, consentono la disapplicazione della disciplina antielusiva speciale:

- incrementi di capitale proprio rilevanti in capo alle società incluse nel medesimo gruppo della conferitaria determinati esclusivamente da accantonamenti di utili a riserve disponibili, ai sensi della disciplina dell'agevolazione Ace;
- assenza di finanziamenti operati dalle società incluse nel medesimo gruppo della conferitaria a favore del soggetto estero residente in un paese *black listed*;
- assenza di operazioni di cui all'art.10 poste in essere dalle società incluse nel medesimo gruppo della conferitaria a favore del soggetto estero residente in un paese *black listed*;
- assenza di flussi di denaro:
 - provenienti dai soggetti esteri residenti in un paese *black listed* e destinati alle società appartenenti al gruppo del soggetto conferitario,
 - verso il soggetto estero *black listed*, provenienti da altri soggetti appartenenti al gruppo del soggetto conferitario.

Ulteriori fattispecie elusive

La Circolare n.21/E/15 ha evidenziato, infine, una serie di fattispecie che, ancorché non contemplate dall'art.10 del Decreto Ace nell'ambito delle operazioni elusive, devono comunque considerarsi elusive ai fini della disciplina dell'Ace, sulla base della normativa generale antielusiva di cui all'art.37-*bis* d.P.R. n.600/73.

Caso 1

La società capogruppo A contrae un finanziamento in denaro per 100 da un soggetto terzo ed effettua un conferimento nella società controllata B la quale, a sua volta, effettua un finanziamento a favore del medesimo soggetto terzo.

In tal caso la disciplina antielusiva di cui all'art.10, pur trovando applicazione nei confronti di A, non trova applicazione nei confronti di B. Tuttavia l'operazione, nel suo complesso, è idonea a determinare un vantaggio fiscale indebito in capo alla società B (generazione di base Ace) in quanto l'incremento viene generato in modo non "genuino" (ossia in assenza di sostanza). Infatti il "capitale" ricevuto da B è investito per finanziare il "capitale" stesso (operazione circolare).

Caso 2

Una persona fisica (non imprenditore e, quindi, fuori dal campo di applicazione dell'Ace), titolare al 100% della società B e della società C, si indebita con un terzo per 100. La persona fisica conferisce detto importo nella società B che acquista la partecipazione nella società C per 100 pagando il corrispettivo alla persona fisica la quale, a sua volta, rimborsa il finanziamento al terzo.

In tal caso, si può ritenere che l'operazione, nel suo complesso, sia idonea a determinare un vantaggio fiscale indebito in capo alla società B (generazione di base Ace) in quanto l'incremento viene generato in modo non genuino (ossia in assenza di sostanza). Infatti il "capitale" ricevuto da B è investito per finanziare il "capitale" stesso (operazione circolare).

Caso 3

La società B (dopo aver ricevuto un conferimento di 100), invece di finanziare direttamente una società del gruppo (società C), eroga ad un terzo un finanziamento di 100 che, sulla base di un'analisi fattuale/contrattuale, è "rigirato" alla società C (attraverso un altro finanziamento). Quest'ultima, a sua volta, pone in essere un conferimento di 100 alla società controllata D.

In tale ipotesi l'operazione, nel suo complesso, è idonea a determinare un vantaggio indebito in capo alla società B (incremento di base Ace di 100) che, se avesse finanziato direttamente la Società C (senza "passare" per il Terzo), avrebbe dovuto sterilizzare la variazione in aumento della base Ace fino a concorrenza del finanziamento stesso.

Caso 4

La società A:

1. riceve un conferimento di 100 da un terzo (aumento base Ace per 100),
2. acquista da terzi un bene (ad esempio un immobile) per 100 e
3. conferisce il bene alla controllata B.

La società controllata B:

4. vende il bene (ad esempio l'immobile) a un terzo (diverso o uguale rispetto al terzo del punto 1) ricevendo un corrispettivo di 100 e
5. effettua un conferimento di 100 in denaro alla società controllata C (aumento base Ace per 100).

La liquidazione del bene oggetto del conferimento in natura costituisce un mezzo per il trasferimento di risorse idonee ad essere utilizzate per duplicare il beneficio Ace.

Pertanto, nel momento in cui il bene viene liquidato il conferimento in natura diviene idoneo a determinare un vantaggio indebito in capo alla società A (mancata sterilizzazione di base Ace per 100). Infatti, se quest'ultima avesse effettuato, ad esempio, un conferimento in denaro alla società B, avrebbe dovuto sterilizzare la variazione in aumento fino a concorrenza dell'importo stesso.

Ravvedimento operoso: Circolare n.23/E/15

Con la Circolare n.23/E/15, l'Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 in materia di ravvedimento operoso. In particolare, sono stati chiariti alcuni aspetti relativi all'applicazione della riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo per regolarizzazioni entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, nonché sulla possibilità di estendere il ravvedimento anche a tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate. I chiarimenti in questione vanno ad aggiungersi a quelli forniti in precedenza con la Circolare n.6/E/15.

Aspetti generali del ravvedimento operoso

L'articolo 13 D.Lgs. n.472/97 contiene, come noto, la disciplina dell'istituto del "ravvedimento operoso", che consente all'autore (e ai soggetti solidalmente obbligati) di omissioni o di irregolarità, commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarsi spontaneamente, fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative. Affinché il ravvedimento operoso espliciti effetti di regolarizzazione della violazione, il contribuente o sostituto d'imposta deve, a seconda delle ipotesi, porre in essere i seguenti adempimenti:

- effettuare il versamento delle imposte o ritenute dovute, delle sanzioni previste per la specifica violazione nonché dei relativi interessi legali (solo con il versamento delle tre componenti indicate il ravvedimento si considera perfezionato);
- presentare la dichiarazione omessa;
- inviare un'eventuale dichiarazione sostitutiva di quella presentata.

Dopo diversi anni in cui la disciplina non ha subito particolari modifiche (l'introduzione dell'istituto risale al 1° aprile 1998), il ravvedimento è stato modificato dalla Legge di stabilità 2015 (L. n.190/14), che in sintesi ha introdotto le seguenti novità:

- è stato notevolmente ampliato il limite temporale entro il quale è possibile avvalersi della regolarizzazione e, in particolare, è ora stabilito che il ravvedimento operoso sia fruibile entro l'ampio termine di decadenza dei termini di accertamento (fine del quarto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione);
- non costituisce più causa ostativa l'inizio di accessi, ispezioni e verifiche, ma solamente la notifica di un atto di accertamento di natura impositiva.

Detta modifica è coerente con l'abrogazione, sempre ad opera della L. n.190/14, di alcuni istituti deflativi del contenzioso che consentono la definizione della vertenza in un momento antecedente alla notifica dell'atto impositivo. Infatti, sia pure solamente a partire dal 1° gennaio 2016, sono stati abrogati:

- l'adesione ai processi verbali di constatazione (riduzione ad 1/6 del minimo delle sanzioni con accettazione integrale della pretesa erariale);
- l'adesione agli inviti al contraddittorio (riduzione ad 1/6 del minimo delle sanzioni in caso di mancata preventiva ricezione di un processo verbale);
- e l'acquiescenza c.d. "rinforzata" (anch'essa definibile con riduzione ad 1/6 della sanzione minima con accettazione integrale della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento non preceduto né da un processo verbale né da un invito al contraddittorio).

La differenza più rilevante tra tali istituti e il ravvedimento risiede nel fatto che, nei primi, è necessaria l'accettazione integrale dei rilievi dell'Erario su tutte le imposte e tutte le annualità oggetto dell'atto che si definisce, mentre nel ravvedimento è il contribuente che decide quali e quante violazioni sanare.

Costo del ravvedimento

A seguito delle descritte modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2015, l'art.13 D.Lgs. n.472/97 prevede che la sanzione sia ridotta:

- limitatamente alle violazioni relative agli omessi versamenti, a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro trenta giorni dalla scadenza, con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni (lett.a combinata con l'art.13 D.Lgs. n.471/97). Tale ultima fattispecie è conosciuta come ravvedimento "*sprint*" in quanto l'abbattimento ad 1/10 della sanzione avviene tenendo conto che il minimo edittale è ridotto di 1/15 per ciascun giorno di ritardo;
- per tutte le violazioni sanabili, con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo, se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione (lett.a-bis, introdotta dalla L. n.190/14);
- per tutte le violazioni, a 1/8 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione (lett.b);
- solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/7 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni dalla violazione (lett.b-bis, introdotta dalla L. n.190/14);
- solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni dalla violazione (lett. b-ter, introdotta dalla L. n.190/14);
- solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni con l'eccezione di alcune fattispecie relative agli scontrini fiscali, a 1/5 del minimo se avviene dopo il processo verbale di constatazione (lett.b-quater, introdotta dalla L. n.190/14);
- limitatamente all'omessa dichiarazione, a 1/10 del minimo se avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione (lett.c).

Entrata in vigore delle modifiche

La Legge n.190/14 non contiene disposizioni relative alla sua decorrenza, per cui, trattandosi di norma procedimentale, essa dovrebbe trovare applicazione anche alle violazioni commesse negli anni antecedenti, sempre che non sia stato notificato già l'atto impositivo. Tale impostazione è stata di fatto confermata dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.6/E/15, in cui è stato precisato che nel rispetto del principio di legalità di cui all'art.3 D.Lgs. n.472/97, le modifiche introdotte con la Legge di stabilità 2015 si applicano:

"anche con riguardo alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall'ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento".

Inoltre, nello stesso documento di prassi l'Agenzia, nel confermare la distinzione tra "tributi periodici" (per i quali il termine per il ravvedimento dipende da quello di presentazione della dichiarazione) e "tributi istantanei" (per i quali si deve aver riguardo al momento in cui è eseguita la violazione), precisa che tenendo conto del principio del *favor rei*, è possibile ravvedere le violazioni contestate anche prima del 1° gennaio 2015, fermo restando che non deve sussistere alcuna causa ostativa.

Ravvedimento "*frazionato*" e ravvedimento "*parziale*"

Come anticipato in precedenza, in linea generale il ravvedimento operoso si perfeziona solamente al momento in cui sono stati eseguiti tutti gli adempimenti previsti (pagamento dell'imposta, della sanzione ridotta e degli interessi). In particolare, l'art.13, co.2, D.Lgs. n.472/97 stabilisce che:

"il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi

moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno".

Dalla lettura della riportata disposizione emerge che non è ammesso il pagamento rateale delle somme dovute con il ravvedimento, anche se deve essere ricordato quanto contenuto nella Risoluzione n.67/E/11. In tale documento, infatti, si precisa che di fatto il versamento può avvenire in più tranches, sempre che il versamento del dovuto (tributo, interessi e sanzione) avvenga entro il termine per avvalersi del ravvedimento (come già detto tale termine è stato ora ampliato dalla Legge di stabilità 2015 fino alla scadenza dei termini di accertamento). In buona sostanza, come si desume dalla lettura del predetto documento di prassi, si deve precisare quanto segue:

- la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (tenendo conto anche del c.d. "ravvedimento sprint") si applica solamente alle somme versate nel termine di 30 giorni dalla scadenza originaria, mentre per quelle versate successivamente la sanzione è ridotta in funzione del momento in cui il versamento è effettivamente avvenuto. In altre parole, per ciascuna "rata" deve essere applicata la specifica riduzione della sanzione tenendo conto del momento in cui avviene l'effettivo versamento;
- il contribuente non può beneficiare del ravvedimento operoso qualora nel corso del periodo temporale in cui sta eseguendo il versamento delle singole rate sopraggiunga una causa ostativa, come, ad esempio, la notifica di un atto di natura accertativa.

Oltre al descritto ravvedimento "rateale" o "frazionato", la stessa Risoluzione n.67/E/11 ha precisato che, in assenza di specifiche e contrarie indicazioni normative, il ravvedimento operoso può essere anche parziale, nel qual caso:

"è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d'imposta versato tardivamente".

Risulta evidente che il limite del ravvedimento parziale è costituito dal sopraggiungere di una causa ostativa come già anticipato in precedenza, nel qual caso il ravvedimento può considerarsi perfezionato solamente per la parte sanata prima del verificarsi della causa ostativa stessa (ad esempio, la notifica di un avviso di accertamento). Risulta altrettanto evidente che quanto descritto è applicabile anche laddove il contribuente ponga in essere più versamenti in tempi diversi per ciascuno dei quali è dovuta una sanzione differente (1/10 per i versamenti che avvengono entro 30 giorni dalla scadenza del termine originario, 1/9 per quelli che avvengono entro 90 giorni dal predetto termine, e così via fino ad 1/6).

Ancora sul ravvedimento operoso

Ulteriori aspetti di cui il contribuente deve tener conto per effettuare il ravvedimento operoso riguardano i seguenti profili:

- non si rende applicabile l'istituto del cumulo giuridico, con la conseguenza che ciascuna violazione deve essere considerata autonomamente (Circolare n.98/E/00 e Circolare n.28/E/11);
- ai fini penali, il ravvedimento operoso costituisce una circostanza attenuante, poiché l'art.13 D.Lgs. n.74/00 stabilisce che le pene contemplate per i reati fiscali "sono diminuite fino ad un terzo e non si applicano le pene accessorie indicate nell'art.12", qualora il contribuente provveda all'estinzione dei debiti tributari mediante pagamento "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado", anche "a seguito delle speciali procedure di conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie". Il co.2 dello stesso art.13 stabilisce, inoltre, che "a tale fine il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili a norma dell'art.19, co.1";
- gli interessi sulle maggiori somme dovute a titolo d'imposta sono computati in base al saggio legale d'interesse (pari allo 0,5% a partire dal 1° gennaio 2015).

Chiarimenti della Circolare n.6/E/15

Nel corso degli incontri avvenuti all'inizio del 2015 tra l'Agenzia delle Entrate e la stampa specializzata, sono stati forniti i primi chiarimenti sull'applicazione delle novità previste dalla Legge di stabilità 2015. In particolare, la Circolare n.6/E/15, ha precisato quanto segue:

- resta confermato, anche con riguardo alle violazioni già constatate, l'obbligo di regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche (ad esempio, l'omessa fatturazione) e quelle consequenziali (omesso versamento e infedele dichiarazione);
- in presenza di un processo verbale di constatazione, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso anche solo per alcune delle violazioni oggetto di contestazione, mentre per le altre può avvalersi dell'istituto dell'acquiescenza, nel qual caso è onere del contribuente stesso comunicare all'Agenzia i rilievi per i quali intende prestare la predetta acquiescenza.

Chiarimenti Circolare n.23/E/15

Come anticipato, con la Circolare n.23/E/15, è intervenuta fornendo importanti chiarimenti in merito all'istituto del ravvedimento operoso a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2015. Come si dirà meglio in seguito, l'aspetto più interessante affrontato dall'Agenzia delle Entrate riguarda il termine di 90 giorni per fruire della sanzione ridotta ad 1/9 del minimo, il quale:

- decorre dalla scadenza prevista per il pagamento del tributo, se riguarda una violazione relativa all'omesso versamento;
- mentre se trattasi di violazioni afferenti il contenuto della dichiarazione la decorrenza è riferita al termine di presentazione della dichiarazione.

Nella prima parte del predetto documento di prassi, l'Agenzia si sofferma sulle principali novità riguardanti l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art.13 D.Lgs. n.472/97, le quali come si legge nella Circolare n.23/E/15 rispondono all'esigenza di incentivare la "*compliance fiscale*" finalizzata alla riduzione del contenzioso fiscale.

La prima novità riguarda l'ambito temporale di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, che prima delle modifiche poteva essere attivato solamente entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui era stata commessa la violazione, ovvero se non era prevista una dichiarazione entro il termine di un anno dall'omissione. Tale limitazione, finalizzata alla circostanza di ridurre la sanzione solamente in presenza di un comportamento attivo del contribuente entro un termine "*stretto*" rispetto a quello in cui è stata commessa la violazione, è stata eliminata prevedendo la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate fino al termine di decadenza dell'attività di accertamento.

In secondo luogo, la stessa Legge di stabilità ha eliminato, fatto salvo quanto si dirà in seguito, la causa ostativa relativa all'avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Tuttavia, l'attivazione della procedura di ravvedimento durante un'attività di verifica, ovvero dopo la conclusione della stessa a seguito della constatazione delle violazioni (tipicamente con un processo verbale di constatazione), incide sul *quantum* del costo per avvalersi del ravvedimento operoso. Più in particolare, la regolarizzazione delle violazioni dopo la notifica di un processo verbale comporta la riduzione della sanzione a 1/5 del minimo, mentre il ravvedimento durante l'attività di controllo determina normalmente la riduzione della sanzione nella misura di 1/6 (tenendo conto dei tempi di esecuzione delle attività di accertamento).

La Circolare n.23/E/15 conferma la preclusione al ravvedimento operoso in presenza di notifica formale al contribuente di un avviso di accertamento o di liquidazione (quest'ultimo tipicamente nel comparto delle imposte indirette quali l'imposta di registro, ipotecarie e catastali, ecc.), ovvero nell'ipotesi di ricevimento di un c.d. "*avviso bonario*" o di esito di controllo formale (art.36-*bis* e 36-*ter* d.P.R. n.600/73 e art.54-*bis* d.P.R. n.633/72).

In merito alle cause ostative in questione, è bene ricordare anche quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.6/E/15, con la quale è stato confermato che anche con il "*nuovo*" ravvedimento operoso la preclusione in presenza di avvisi bonari o controlli formali (art.36-*bis* e 36-*ter*) opera solo con riferimento alle violazioni contenute in tali atti, e non anche in relazione ad altre violazioni quali, ad esempio, l'omessa fatturazione. Inoltre, nella stessa Circolare n.6/E/15 è stato precisato che nell'ambito degli atti di accertamento che precludono l'attivazione del rav-

vedimento rientrano anche gli avvisi di irrogazione delle sanzioni e quelli di recupero dei crediti d'imposta non spettanti, in quanto per loro natura trattasi di atti impositivi che contengono una pretesa tributaria.

L'ampliamento temporale della possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ha comportato l'introduzione di diverse e ulteriori misure di riduzione della sanzione. Più in dettaglio, l'Agenzia chiarisce in primo luogo che la riduzione ad 1/5 della sanzione (lett.b-*quater*, co.1, art.13), applicabile laddove la regolarizzazione avvenga dopo la constatazione della violazione, è applicabile solo con riferimenti ai tributi amministrati dall'Agenzia, anche se la norma non lo contempla espressamente a differenza delle altre ipotesi.

In secondo luogo, come già anticipato, l'Agenzia precisa che il termine di 90 giorni per fruire della riduzione a 1/9 della sanzione, di cui alla lett.a-*bis*, co.1, art.13 decorre dalla data in cui è stata commessa la violazione se trattasi di omesso versamento, mentre se la violazione è riferita al contenuto della dichiarazione si deve aver riguardo al termine di presentazione della dichiarazione.

In ogni caso, la previsione in questione, si legge nella Circolare n.23/E, è applicabile anche con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia, con particolare riguardo ai tributi locali (Imu e Tasi) e alle tasse automobilistiche.

Nell'ambito delle violazioni commesse mediante la dichiarazione, l'Agenzia precisa che rientrano in tale ambito quelle relative alla documentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva. Ad esempio, si pensi alle violazioni riguardanti l'omessa indicazione dei costi "*black list*" di cui all'art.110, co.11 Tuir, sanzionata nella misura pari al 10% dei costi non indicati, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro. Se tali violazioni sono regolarizzate entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, la predetta sanzione è ridotta ad 1/9 del minimo. Diversamente, precisa l'Agenzia, se la violazione riguarda il mancato versamento del saldo o di un acconto d'imposta dovuto in base alla dichiarazione, pur tenendo conto che tali versamento sono dovuti in base al contenuto della dichiarazione, la violazione è compiuta alla scadenza del termine di versamento, con conseguente applicazione della riduzione ad 1/9 se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di versamento.

Tributi locali

Un aspetto interessante che emerge dalla lettura della Circolare n.23/E riguarda i tributi diversi a quelli amministrati dall'Agenzia, tra cui rientrano in primo luogo quelli locali quali Imu e Tasi. In particolare, per tali tributi emerge che:

- per quanto riguarda la possibilità di avvalersi del ravvedimento pagando la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo in presenza di una violazione constatata dall'Amministrazione finanziaria, la stessa è applicabile ai soli tributi amministrati dall'Agenzia, con conseguente esclusione dei tributi locali;
- diversamente, per quanto concerne la riduzione ad 1/9 della sanzione in caso di ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento, da un confronto con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimenti finanze, in tale ambito rientrano anche i tributi locali.

È appena il caso di precisare che restano salve le ordinarie modalità di ravvedimento già previste prima delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2015 (1/10 ed 1/8 del minimo pagando rispettivamente entro 30 giorni o entro un anno dalla data in cui è stata commessa la violazione).

Le dichiarazioni di intento relative a più operazioni d'importazione

L'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di presentare un'unica dichiarazione di intento relativa a più operazioni di importazione, fino a concorrenza del plafond utilizzabile. Tale novità promette di alleggerire di molto gli oneri in capo agli operatori impegnati nei mercati internazionali.

L'Agenzia delle Entrate, recependo quanto contenuto nella Risoluzione n.38/E/15, ha modificato le istruzioni relative alla compilazione delle dichiarazioni di intento consentendo la presentazione di un'unica dichiarazione in dogana con riferimento a diverse operazioni doganali.

VECCHIO E NUOVO TESTO A CONFRONTO	
Vecchio	Nuovo
Nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d'intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo (Risoluzione n.355235/85)	Nel caso di importazioni di beni l'operatore potrà compilare, alternativamente, il campo 1 (una sola operazione per un importo fino a euro) ovvero il campo 2 (operazioni fino a concorrenza di euro)

In particolare, a seguito della Risoluzione citata, anche per le importazioni sarà possibile compilare alternativamente:

1. il campo 1, se la dichiarazione si riferisce a una sola operazione;
2. il campo 2, se la dichiarazione si riferisce a una o più operazioni, fino a concorrenza del *plafond*.

CAMPI DA COMPILARE	
Campo	Descrizione
1	"Se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all'imponibile ai fini Iva, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L'importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d'intento" – Dichiarazione singola
2	"Se la dichiarazione d'intento si riferisce ad uno o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato" – Dichiarazione cumulativa

L'Agenzia delle Dogane, con la nota 20 aprile 2015, n.46452, ha affermato che non sono ancora disponibili le procedure da utilizzare per le dichiarazioni di intento con riferimento a più importazioni. Questo alla luce del fatto che l'Agenzia ha riscontrato un'altissima percentuale di errori, da parte degli importatori, nel riportare gli estremi delle dichiarazioni di intento e del fatto che la corretta indicazione di tali estremi costituisce requisito imprescindibile per i controlli incrociati con la banca dati delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, fino a quando non si ridurrà la percentuale di errori di compilazione, non sarà consentito l'utilizzo in Dogana delle dichiarazioni di intento per più operazioni.

Risulta fondamentale, di seguito, ricordare:

1. la formazione del *plafond*;
2. le modalità di compilazione della dichiarazione;
3. e l'iter di presentazione della stessa.

1

La formazione del *plafond*

Il *plafond* è costituito dalla somma dei corrispettivi relativi alle operazioni internazionali, non imponibili, registrate ai fini Iva, rispettivamente nell'anno solare precedente a quello in cui si vogliono effettuare gli acquisti in sospensione d'imposta, se si utilizza il *plafond* annuale, o nei 12 mesi precedenti a quello in cui si vogliono fare gli acquisti in sospensione d'imposta se si utilizza il *plafond* mobile.

In particolare:

- il *plafond* fisso o solare fa riferimento alle operazioni registrate nell'anno solare precedente; pertanto, al 1° gennaio di ciascun anno, il *plafond* disponibile per detto anno è semplicemente costituito dalle operazioni non imponibili registrate nell'anno precedente. Nel corso dell'anno di utilizzo è sufficiente controllare che gli acquisti e le importazioni non superino l'ammontare del *plafond* disponibile per non incorrere nel c.d. "splafoamento";
- il *plafond* mobile o mensile fa riferimento alle operazioni registrate nei 12 mesi solari precedenti; pertanto, all'inizio di ciascun mese solare è necessario verificare la sussistenza dello status di "esportatore abituale" e l'ammontare del *plafond* di cui si dispone che, a sua volta, è dato dalla differenza tra esportazioni e operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti e progressivo utilizzo.

COSTITUZIONE DEL PLAFOND FISSO O MOBILE	
Tipologia di <i>plafond</i>	Momento di registrazione delle operazioni
fisso	anno solare precedente
mobile	12 mesi precedenti

2

Il modello per la dichiarazione d'intento

Il modello, approvato con Provvedimento 12 dicembre 2014, prot. n.159674, è composto da:

- il frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, il numero della dichiarazione, i dati anagrafici del soggetto richiedente, i dati dell'eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione, i recapiti, l'eventuale integrativa, la dichiarazione d'intento, i dati del destinatario e la firma del richiedente;
- il quadro "A", contenente i dati relativi al *plafond* e l'impegno alla presentazione telematica.

Il frontespizio

Il frontespizio della dichiarazione d'intento contiene, nella prima pagina, l'informativa con la quale l'Agenzia delle Entrate spiega le modalità di utilizzo dei dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino, ai sensi del Codice in materia dei dati personali (D.Lgs. n.196/03). In particolare, tali dati sono riepilogati nella tabella seguente.

UTILIZZO DEI DATI CONTENUTI NEL FRONTESPIZIO (PRIMA PAGINA)	
Dati	Utilizzazione
Finalità del trattamento	Le finalità sono quelle di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati
Conferimento dati	I dati sono obbligatori al fine della trasmissione della dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva. Rimane facoltativa l'indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica
Modalità di trattamento	Le modalità di trattamento sono prevalentemente informatizzate. I dati potranno essere oggetto di verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge, i quali tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Schede operative

Titolari del trattamento	L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo
Responsabili del trattamento	Il titolare può avvalersi di soggetti "responsabili". L'Agenzia delle Entrate si avvale della "Sogei Spa", partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. Nell'ipotesi in cui gli intermediari si avvalgano della facoltà di nominare i responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati
Diritti dell'interessato	L'interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo, ovvero correggerli, aggiornarli, cancellarli e opporsi al trattamento, se trattati in violazione di legge
Consenso	L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali

Il frontespizio della dichiarazione d'intento contiene, nella seconda pagina, i dati riepilogati nella tabella seguente e affiancati dalle relative istruzioni.

ISTRUZIONI DEI DATI DA INSERIRE NEL FRONTESPIZIO (SECONDA PAGINA)	
Dati	Istruzioni
Numero di dichiarazione	Numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere dal dichiarante e anno di riferimento
Dati del dichiarante	Deve essere indicato il codice fiscale e la partita Iva del dichiarante. Inoltre, se persona fisica, occorre indicare: cognome, nome, sesso, data di nascita, comune di nascita (o Stato estero) e sigla della provincia; se, invece, soggetto diverso da persona fisica, occorre indicare la denominazione o ragione sociale.
Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione	Il riquadro va compilato solo nel caso in cui il sottoscrittore sia un soggetto diverso dal dichiarante. Nell'ipotesi deve essere indicato il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione e il "codice carica". Inoltre, se persona fisica, occorre indicare: cognome, nome, sesso, data di nascita, comune di nascita (o Stato estero) e sigla della provincia; se, invece, soggetto diverso da persona fisica, occorre indicare la denominazione o ragione sociale.
Recapiti	Possono essere indicati il numero di telefono (prefisso e numero) e l'indirizzo di posta elettronica. L'indicazione di tali dati è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Integrativa	Nell'ipotesi di rettifica o integrazione di dati contenuti in una dichiarazione già presentata, occorre barrare la casella "Integrativa" e indicare il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. Si evidenzia che l'integrativa può essere presentata solo prima di effettuare l'operazione.
Dichiarazione	Devono essere indicati: la tipologia di operazione per la quale si chiede la non applicazione dell'Iva (acquisti o importazioni), l'anno di riferimento e la tipologia di prodotto o di servizio. Inoltre il dichiarante deve compilare: • l'importo relativo alla singola operazione di riferimento (campo 1); • ovvero, l'importo fino a concorrenza del quale il dichiarante può acquistare o importare senza Iva (campo 2); • oppure, il periodo all'interno del quale il dichiarante può acquistare o importare senza Iva (campi 3 e 4).

Destinatario della dichiarazione	Il campo "Dogana" deve essere barrato nel caso di importazioni. Nel campo "Altra parte contraente" occorre indicare i dati del cedente o fornitore destinatario della dichiarazione: • se persona fisica: cognome, nome, sesso, data di nascita, comune di nascita (o Stato estero) e sigla della provincia; • se soggetto diverso da persona fisica: denominazione o ragione sociale.
Firma	Firma della dichiarazione.

In merito al "codice carica", da indicare tra i dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, esso è individuabile nella tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale Iva che è di seguito riportata per la parte di interesse.

CODICI CARICA RAPPRESENTANTE	
Codice	Tipologia rappresentante
1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, etc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'Irap, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione

Il quadro "A"

Il quadro "A", denominato "*plafond*" e inserito nella terza pagina del modello, contiene i dati riepilogati nella tabella seguente e affiancati dalle relative istruzioni.

ISTRUZIONI DEI DATI DA INSERIRE NEL QUADRO "A" (TERZA PAGINA)	
Dati	Istruzioni
Tipo	Nel rigo A1 il dichiarante deve indicare se il <i>plafond</i> ha natura fissa o mobile.
Operazioni che concorrono alla formazione del <i>plafond</i>	Se alla data di trasmissione della dichiarazione di intento la dichiarazione annuale Iva è già stata presentata, occorre barrare la casella 1 "<i>Dichiarazione annuale Iva presentata</i>". Diversamente, se la dichiarazione annuale Iva non è stata ancora presentata, occorre barrare una delle caselle da 2 a 5 del rigo A2: • casella 2 per le esportazioni di beni; • casella 3 per le cessioni intracomunitarie di beni; • casella 4 per le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sanmarinesi; • casella 5 per le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione. Se il dichiarante ha effettuato operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del <i>plafond</i> disponibile, occorre barrare la casella 6 "operazioni straordinarie".

Impegno alla presentazione telematica	Devono essere indicati il codice fiscale dell'intermediario, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma dell'intermediario.
--	--

3

L'iter di presentazione del modello per la dichiarazione d'intento

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n.159674/14, ha dato pratica attuazione alle nuove regole di gestione e invio delle dichiarazioni d'intento relative alle operazioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Per le operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2015, il cedente o prestatore non è più tenuto a effettuare l'invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione con i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute. Infatti, l'art.20 D.Lgs. n.175/14, in attuazione dell'art.7 della delega di cui alla L. n.23/14, ha previsto lo spostamento dell'obbligo di invio della dichiarazione di intento, di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, in capo all'esportatore abituale. In particolare, il soggetto che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva deve:

- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento;
- scaricare la ricevuta di avvenuta trasmissione;
- stampare la dichiarazione trasmessa unitamente alla ricevuta;
- inviare la documentazione stampata al proprio cedente o prestatore oppure in dogana (D.Lgs. n.175/14).

Dal canto suo il cedente, ovvero il prestatore, può liberamente accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate al fine di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento.

OBBLIGHI DELL'ESPORTATORE
1. Trasmissione dichiarazione d'intento
2. Scaricare la ricevuta di trasmissione
3. Stampare la dichiarazione unitamente alla ricevuta
4. Inviare la documentazione al cedente o prestatore, ovvero in Dogana

Si evidenzia che la trasmissione deve avvenire in via preventiva rispetto al compimento delle operazioni di acquisto o di importazione di beni o servizi.

Esempi di compilazione dei campi in esame

Si ritiene utile, attraverso esempi, analizzare come devono essere compilati i campi 1 e 2 del modello.

Esempio 1

Si ipotizzi che l'operatore debba compilare la dichiarazione di intento in riferimento a una singola operazione di importazione per un importo fino a 10.000 euro.

In tale ipotesi occorre indicare nel campo 1 il valore presunto relativamente all'imponibile ai fini Iva, che tenga conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile.

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **ACQUISTI** ☐ o **IMPORTAZIONI** ☒ senza applicazione dell'IVA nell'ANNO **2015**

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro **1 XXX**

operazioni fino a concorrenza di euro **2 10.000**

operazioni comprese nel periodo da **3** giorno mese anno **4** giorno mese anno

Esempio 2

Si ipotizzi che l'operatore debba compilare la dichiarazione di intento in riferimento a più operazioni di importazione per un importo fino a concorrenza di 100.000 euro.

In tale ipotesi occorre indicare nel campo 2 il valore corrispondente al *plafond* Iva che l'operatore presume di utilizzare per effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta nel periodo di riferimento.

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **ACQUISTI** ☐ o **IMPORTAZIONI** ☒ senza applicazione dell'IVA nell'ANNO **2015**

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro	1	XXX	
operazioni fino a concorrenza di euro	2	100.000	
operazioni comprese nel periodo da	3	giorno mese anno	a 4 giorno mese anno

Al momento non risultano ancora disponibili le procedure da utilizzare in dogana al fine della presentazione, come nella fattispecie in esame, delle dichiarazioni di intento relative a più operazioni.

Variabili e calcoli nella *voluntary disclosure*

La procedura di *voluntary disclosure* entrata oramai nel vivo si presenta vantaggiosa per i capitali esteri formati in anni non più accertabili, mentre è molto più onerosa per capitali di più recente formazione alimentati con redditi sottratti a tassazione in Italia. Tuttavia, il contrasto all'evasione internazionale da parte dei singoli Stati e soprattutto in ambito Ocse lascia di fatto senza alternative. Nel contributo si fa il punto sui costi e le variabili da considerare, declinate poi su un caso pratico.

Premessa

La procedura di collaborazione volontaria (o "*voluntary disclosure*") regolata dalla L. n.186/14 in queste settimane sta prendendo sempre più piede. Sono numerosissime le istanze su cui sta lavorando negli studi professionali, in buona parte pronte per l'invio ma "parcheggiate" momentaneamente in attesa di maggiori chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, oramai imminenti, o di novità legislative (in particolare per quanto riguarda il "blocco" del raddoppio retroattivo dei termini in caso di accertamento in caso di denuncia per uno dei reati fiscali previsti dal D.Lgs. n.74/00).

Come noto, si tratta di una istanza nominativa che l'autore delle violazioni, entro il prossimo 30 settembre 2015, deve presentare al Fisco in totale trasparenza, senza alcun anonimato, per sanare tutte le violazioni fiscali commesse negli anni ancora accertabili e comunque fino al 30 settembre 2013 (Unico 2014). La gran parte delle istanze presentate o in cantiere, peraltro, riguardano la c.d. "*voluntary* internazionale" che presuppone la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW da parte del contribuente (persona fisica, ente non commerciale, associazione etc.)¹ su cui ci soffermeremo nel presente intervento.

Il costo dell'operazione di emersione, molto spesso, non è indifferente, in quanto vi è la necessità di versare in misura piena, per gli anni ancora "aperti", tutte le maggiori imposte dovute e relativi interessi e sanzioni (seppur notevolmente ridotte) nonché i contributi, ove dovuti. I principali effetti premiali della procedura consistono in un considerevole sconto sulle sanzioni amministrative (sia quelle relative alle imposte che quelle sul monitoraggio fiscale), nonché su quelle di natura penal-tributaria essendo prevista l'esclusione della punibilità per la maggior parte dei reati di natura fiscale previsti dal D.Lgs. n.74/00 e di quelli di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio ad essi connessi.

I calcoli sulle somme dovute, in verità, non sono standardizzabili e cambiano da caso a caso. In prima approssimazione si può dire che la maggiore convenienza economica si ha quando trattasi di patrimoni costituiti in anni non più accertabili, laddove la regolarizzazione potrebbe costare anche meno dell'ultimo scudo fiscale (per cui era stata fissata l'imposta straordinaria del 7% sul capitale scudato), oscillando, in prima approssimazione, in una forbice fra il 4 e il 15%.

Viceversa, in ipotesi di evasione recente il costo è destinato inevitabilmente a salire, partendo, come ordine di grandezza "spannometrico" da un 60% (ipotizzando un soggetto non titolare di partita iva) e potendo anche arrivare ad erodere interamente il capitale detenuto all'estero (e, in alcuni casi a superare l'importo del capitale stesso).

Ovviamente, quelle appena citate sono percentuali molto approssimative che vanno poi calate nella realtà essendo fondamentale capire e analizzare una serie di variabili. Contano, ad esempio, le modalità di costituzione/trasferimento del patrimonio all'estero, l'anno in cui ciò è avvenuto, l'attività svolta dal contribuente, il Paese di detenzione delle attività e degli investimenti.

Nella maggior parte dei casi, comunque, i capitali illecitamente detenuti all'estero sono stati accumulati nell'arco di diversi anni. Molto spesso, buona parte del "tesoretto" è stata formata in anni *ante* 2008 (quando la notoria crisi internazionale non era ancora arrivata ed era anche più agevole

¹ Si parla invece di "*voluntary nazionale*" con riferimento a fattispecie in cui si sanano violazioni "interne" che non hanno alcun collegamento, neanche in via indiretta, con la formazione di capitali esteri, si pensi al caso dei compensi in nero percepiti dal professionista in Italia e detenuti in una cassetta di sicurezza italiana.

costituire e occultare patrimoni esteri) ed una parte residuale in anni più recenti, ancora accertabili: in queste ipotesi dunque presumibilmente sarà possibile sanare le irregolarità fiscali commesse con un *mix* delle percentuali sopra richiamate: pagando cioè percentuali molto basse sulla parte di patrimonio più risalente e percentuali molto alte sulle quote di più recente costituzione.

L'approccio corretto da seguire, pertanto, per una prima stima dei costi, è quello di parcellizzare il capitale estero formato in anni non più accertabili e quello di più recente costituzione al fine di determinare i diversi costi di emersione, rapportando poi le diverse percentuali al capitale complessivo che si intende regolarizzare.

Semplificando, e rimandando al caso pratico di seguito analizzato, potremmo dire che se un capitale medio detenuto in Svizzera pari a 1.000.000 di euro è stato formato dal contribuente titolare di partita iva per 800.000 euro nel corso di svariati anni non più accertabili e per i restanti 200.000 euro con apporti recenti, ancora accertabili da parte dall'amministrazione finanziaria, è possibile che il costo fiscale dell'emersione possa essere intorno al 4-10% sui primi 800.000, e per il 90-100% per i più recenti 200.000 euro. In definitiva il costo dell'emersione potrebbe arrivare alla non trascurabile somma, nelle ipotesi più sfavorevoli delle forbici proposte, di 280.000 euro $[(800.000 \cdot 10\%) + (200.000 \cdot 100\%)]$, ossia il 28% del capitale medio detenuto. In ogni caso, si è probabilmente "risparmiato" almeno un buon 22%, rispetto a quella che sarebbe dovuta essere, presumibilmente, la ordinaria tassazione e contribuzione su quel reddito, facilmente stimabile intorno almeno al 50%.

Per una piena e corretta disamina del problema, tuttavia, si deve necessariamente tenere conto anche di altri aspetti collaterali rispetto a quelli strettamente economici della *voluntary*. Due su tutti vanno sin d'ora segnalati:

- l'alto rischio di poter essere scoperti dal Fisco qualora si ritenga di non aderire alla collaborazione volontaria, con conseguenze, economiche e penali, ben peggiori di quelle della *voluntary*. A tal fine il tema centrale è quello dello scambio di informazioni a livello internazionale che nel volgere dei prossimi due-tre anni raggiungerà livelli inimmaginabili fino a poco tempo fa, completando un processo oramai già ineluttabilmente avviato (e gli ultimi accordi con Svizzera, Montecarlo, *Liechtenstein* e Santa Sede ne sono una solare dimostrazione);
- l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2015, del reato di autoriciclaggio che, di fatto, rende imprescrittibili le condotte penalmente rilevanti del contribuente che, a monte, ha commesso, fra l'altro, reati fiscali (anche se ampiamente prescritti) e prova a ostacolarne l'identificazione dei proventi.

Procedura e benefici

L'istituto della collaborazione volontaria, introdotto dalla L. n.186/14 che ha integrato e modificato il D.L. n.167/90 in materia di monitoraggio fiscale, è regolato sotto l'aspetto procedurale dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2015 che ha istituito l'apposito modello di istanza, nonché le relative istruzioni e annessi allegati che regolano l'invio dell'istanza nonché della documentazione di supporto (fra cui spicca la relazione, per la quale l'allegato 4 del Provvedimento detta anche il relativo *format* da seguire). La Circolare n.10/E/15 ha poi riepilogato la disciplina, fornendo i primi chiarimenti. A breve si attende peraltro un nuovo intervento di prassi nella formula "domande e risposte".

Volendo entrare subito nel "vivo" della procedura, sappiamo che l'istanza deve essere presentata conformemente a quanto previsto dal Provvedimento del 30 gennaio 2015, tramite Entratel, entro il prossimo 30 settembre 2015. Nella ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuta trasmissione della richiesta, viene riportato l'indirizzo di posta elettronica certificata delle Direzioni regionali (e delle Direzioni provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano) a cui, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dovrà essere inviata la relazione e gli allegati di supporto che chiariscono i calcoli effettuati nonché, gli importi indicati nell'istanza medesima. La DRE provvede poi a inoltrare la pratica alla Direzione Provinciale competente che, eseguita l'istruttoria, notifica l'invito al contraddittorio (eventualmente, previo informale contraddittorio qualora alcuni punti della istanza e/o della relazione non dovessero essere chiari, sul punto

si attende la conferma ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria) nonché l'atto di contestazione ai fini RW. Pagando nei termini previsti² quanto dovuto, si gode del massimo sconto sulle sanzioni applicabili (ridotte, in definitiva, a un ottavo per quanto riguarda le imposte e ad un sesto per quanto riguarda l'RW).

I benefici derivanti dall'adesione alla procedura, con particolare riguardo agli aspetti di natura amministrativa, come detto riguardano la drastica riduzione delle sanzioni, nonché, in molti casi, la "riduzione" degli anni altrimenti accertabili in quanto viene sterilizzato il raddoppio dei termini in caso di capitali detenuti in Paesi *black list* previsto dall'art.12 D.L. n.78/09.

Gli anni da regolarizzare per l'RW

La Circolare n.10/E/15 ha confermato che, secondo l'Amministrazione finanziaria, le violazioni RW stante il disposto specifico per le sanzioni dettato dalla prima parte dell'art.20, co.1 D.Lgs. n.472/97, vanno regolarizzate, in via ordinaria, a partire da quelle commesse nel modello Unico 2010, relativo al periodo di imposta 2009, fino a quelle contenute nel modello Unico 2014, con riferimento alle attività illecitamente detenute all'estero nel corso del 2013.

Una disciplina specifica, inoltre, si applica per i Paesi *black list*. In particolare, con riferimento agli investimenti ed alle attività finanziarie detenute in Paesi *black list* individuati con il D.M. 4 maggio 1999 e con il D.M. 21 novembre 2001, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, l'art.12, co.2-ter D.L. n.78/09 dispone che: "...i termini di cui all'art.20 D.Lgs. n.472/97, sono raddoppiati". Pertanto, in tal caso, rientrano nella procedura in esame le violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale relative ad attività detenute illecitamente nei Paesi *black list* a partire dal periodo di imposta 2004 fino al 2013.

Tuttavia, l'art.5-*quater*, co.4 D.L. n.167/90 stabilisce che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, non si applichi il raddoppio dei termini di decadenza di cui al citato art.12, co.2-ter, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'art.5-*quinqües*, co.4, primo periodo, lett. c), 5 e 7 D.L. n.167/90.

Più precisamente, come chiarito dalla Circolare n.10/E/15 perché non operi il raddoppio dei termini di cui sopra devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

- il Paese *black list* presso il quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attività estere oggetto della collaborazione volontaria abbia stipulato con l'Italia, entro il 2 marzo 2015, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni conforme all'art.26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall'Ocse, anche con riferimento al periodo tra la data della stipula e quella dell'entrata in vigore dell'accordo (art.5-*quinqües*, co.7);
- il contribuente che ha attivato la procedura e che vuole mantenere le attività oggetto di collaborazione volontaria nel Paese *black list* ove già le deteneva deve rilasciare all'intermediario finanziario estero presso cui le attività erano o sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. *waiver*) ed allegare copia di tale autorizzazione³, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria - art.5-*quinqües*, co.4, primo periodo, lett. c) -, in relazione ai periodi d'imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria, fino all'effettiva operatività dello scambio di informazioni conforme al predetto art.26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall'Ocse (c.d. monitoraggio rafforzato);
- nel caso in cui il contribuente trasferisca, successivamente all'attivazione della procedura, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dagli Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, deve rilasciare all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono trasferite l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale avviene il

² Entro il quindicesimo giorno precedente a quello fissato per il contraddittorio con riferimento alle imposte e entro il termine di presentazione del ricorso per quanto concerne le somme dovute a seguito dell'atto di contestazione sull'RW. In entrambi i casi, inoltre, è ammesso il pagamento fino a un massimo di tre rate mensili di pari importo.

³ Sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato di recente il relativo *fac simile* utilizzabile a tal fine

trasferimento (art.5-*quiquies*, co.5).

In sostanza, nei casi più ricorrenti in cui le attività sono detenute in Paesi come la Svizzera o Montecarlo che hanno stipulato specifici accordi per lo scambio di informazioni, gli anni da sanare sono, al pari di quelli previsti per i Paesi non *black list*, quelli dal 2009 in poi.

Gli anni da sanare ai fini delle imposte

La decadenza dei termini per l'accertamento delle imposte dirette e dell'Iva è disciplinata dall'art.43 d.P.R. n.600/73 e dall'art.57 d.P.R. n.633/72, secondo cui gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o del quinto anno successivo nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di una dichiarazione nulla.

Pertanto, in caso di dichiarazione presentata, dovranno essere ricomprese nella procedura tutte quelle infedeltà dichiarative commesse nei periodi d'imposta dal 2010 al 2013, mentre in caso di omessa dichiarazione dovranno essere oggetto di emersione anche le violazioni della specie commesse a partire dal periodo d'imposta 2009.

Con riferimento ai maggiori imponibili agli effetti dell'Irap trovano applicazione i termini previsti per le imposte sui redditi, posto che l'art.25 D.Lgs. n.446/97, rinvia, per l'accertamento, alla disciplina del d.P.R. n.609/73.

È da evidenziare che qualora il contribuente abbia presentato il mod. 730, si ritiene che la dichiarazione sia stata presentata, mentre il solo Cud posseduto dal dipendente o assimilato che abbia detenuto illecitamente i capitali all'estero, non è qualificabile come dichiarazione e pertanto, in questo caso, la dichiarazione è omessa.

Nell'ambito della collaborazione volontaria internazionale, con riguardo ai redditi connessi con gli investimenti e attività di natura finanziaria detenute negli Stati *black list*, l'art.12, co.2-*bis* D.L. n.78/09 ha previsto il raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento dei maggiori imponibili attraverso l'applicazione della presunzione di cui al co.2 del predetto articolo, secondo cui i capitali detenuti illecitamente in tali Stati si presumono, ai soli fini fiscali, costituiti con redditi sottratti a tassazione salva la prova contraria.

Alla luce di quanto sopra, sono interessati alla procedura di collaborazione internazionale i redditi connessi agli investimenti ed alle attività finanziarie illecitamente detenuti in detti Paesi *black list* non dichiarati nei periodi d'imposta dal 2006 al 2013 nel caso in cui sia stata presentata la dichiarazione, mentre nel caso di omessa dichiarazione dovranno essere oggetto della procedura i periodi d'imposta a decorrere dal 2004.

Si deve evidenziare che l'art.5-*quater*, co.4 D.L. n.167/90 elimina il suddetto raddoppio dei termini di decadenza, prevedendo che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, non si applica il citato raddoppio dei termini di cui all'art.12, co.2-*bis* D.L. n.78/09 qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'art.5-*quiquies*, co.4, primo periodo, lett. c), 5 e 7 D.L. n.167/90. Essendo le richiamate condizioni le stesse che comportano la disapplicazione del raddoppio dei termini di decadenza della potestà di contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale, si rimanda a quanto precedentemente detto al riguardo.

Va sottolineato, infine, che, ad oggi, rimane sempre operativo il raddoppio dei termini di decadenza della potestà di accertamento, previsto dall'art.43, co.3 d.P.R. n.600/73 e dall'art.57, co.3 d.P.R. n.633/72, per le infedeltà o omissioni dichiarative che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n.74/00, a prescindere dal fatto che il perfezionarsi della procedura comporti la non punibilità dello stesso. Per risolvere questo problema, molto delicato, non resta che attendere la agognata attuazione della legge delega con il decreto sulla certezza del diritto secondo cui il "raddoppio penaltributario" dovrebbe scattare solo quando la denuncia sia fatta nell'arco dell'ordinario periodo di accertamento e non riaprendo, a posteriori, annualità rispetto a cui il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria è oramai decaduto.

Il calcolo dei maggiori imponibili, delle imposte e dei valori RW

Una volta individuati i periodi di imposta accertabili da regolarizzare, si deve procedere a determinare i maggiori imponibili relativi a ciascun anno e le relative imposte (su cui andranno calcolate le conseguenti sanzioni), nonché i valori da considerare ai fini RW (che rappresentano la base di calcolo delle relative sanzioni). Sia per la quantificazione dei maggiori imponibili e delle conseguenti imposte che per la determinazione dei valori RW da utilizzare per il conteggio delle relative sanzioni vale la regola "ora per allora" dovendosi utilizzare le regole pro tempore vigenti per ciascun anno oggetto di sanatoria. Così, per esempio, per i redditi finanziari soggetti a imposizione sostitutiva, si dovrà ricordare che l'aliquota di tassazione fino al 2011 era quella del 12,5% o del 27% a seconda della tipologia, mentre dal 2012 si applica quella "unificata" del 20% (salvo quella residuale del 12,5% per taluni investimenti essenzialmente riconducibili a titoli di Stato)⁴. Per quanto concerne i valori da riportare in RW, sono un valido aiuto le indicazioni dettate dalla Circolare n.45/E/10 per i periodi di imposta fino al 2012 (evidenziando che, in ogni caso l'omessa compilazione della Sezione III dell'RW sui trasferimenti all'epoca vigente non ha più alcuna rilevanza e dunque non si considera ai fini della voluntary) e dalla Circolare n.38/E/13 per il periodo di imposta 2013, in cui sono stati introdotti rilevanti modifiche fra cui, ad esempio, l'indicazione del valore dei beni sottostanti (invece che della partecipazione) per i titolari effettivi di società in Paesi non *white list*, l'indicazione del valore anche delle attività dismesse in corso d'anno (e non più solo di quelle detenute al 31.12), la giacenza media dei conti correnti invece che il saldo al 31.12.

Ai fini del monitoraggio, peraltro, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria si evidenzia che ai sensi dell'art.co.9 dell'art.5-*quinquies* D.L. n.167/90 gli investimenti e le attività nella disponibilità di più soggetti sono ripartiti, salvo prova contraria, in parti uguali fra tutti coloro che ne hanno la disponibilità (potrebbe essere per esempio il caso di un conto corrente cointestato e con delegati autorizzati a operare sullo stesso).

Una delle principali aperture dettate dalla Circolare n.10/E/15, riguarda, sotto l'aspetto documentale, la precisazione secondo cui per gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero, senza soluzione di continuità, già a partire da periodi d'imposta per i quali è decaduta la potestà di accertamento, il contribuente non deve puntualmente spiegarne l'origine, ma è sufficiente che fornisca documentazione attestante la precedente esistenza.

Con riferimento ai maggiori imponibili, in ogni caso, soprattutto con riferimento ai Paesi *black list*, per gli anni oggetto di regolarizzazione, dovranno ovviamente essere giustificati eventuali nuovi apporti, stante la disposizione del più volte citato art.12 D.L. n.78/09, che ha introdotto una presunzione legale relativa in base alla quale si considerano costituite con redditi sottratti alla tassazione gli investimenti e le attività finanziarie detenute, in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indicati nel D.M. 4 maggio 1999 e nel D.M. 21 novembre 2001, senza tener conto delle limitazioni ivi previste. In caso di mancata giustificazione di tali apporti (che comunque vanno evidenziati sia nell'istanza che, nel dettaglio, in sede di relazione), questi vengono recuperati a tassazione e assoggettati a imposizione Irpef progressiva e, ove del caso, a Iva e Irap.

Per quanto concerne i prelievi, fermo restando che nella relazione devono essere date informazioni sulle modalità e finalità di utilizzo, in presenza di soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa (per cui, in linea di principio, ma neanche in via così diretta, dovrebbe trovare applicazione la presunzione di cui all'art.32 d.P.R. n.600/73) non dovrebbero avere alcuna rilevanza reddituale. Il punto, molto rilevante, sarà presumibilmente chiarito dall'Amministrazione finanziaria nei prossimi interventi interpretativi.

⁴ È opportuno evidenziare che nell'istanza ci si limita ad evidenziare i maggiori imponibili da assoggettare a imposizione sostitutiva. Ad ogni modo nella relazione e relativi allegati si deve indicare il dettaglio degli investimenti ed è senz'altro utile riportare anche le relative aliquote di tassazione che l'Ufficio potrà verificare nel corso dell'istruttoria. Il calcolo delle imposte dovute, inoltre, è indispensabile al fine di stimare correttamente i costi dell'emersione al cliente.

L'applicazione del metodo forfettario

L'articolo 5-*quinquies*, co.8 D.L. n.167/90, così come introdotto dall'art.1 della L. n.186/14, prevede la possibilità che nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria il contribuente possa avvalersi di una specifica forma di determinazione forfettaria dei soli rendimenti delle attività finanziarie detenute all'estero in violazione delle regole sul monitoraggio fiscale.

L'applicazione del regime forfettario in luogo del regime ordinario di determinazione dei rendimenti deve essere specificatamente richiesta dal contribuente, barrando l'apposita casella presente nel frontespizio del modello VD.

Come precisato dalla Circolare n.10/E/15, l'opzione è vincolante per tutti i periodi d'imposta oggetto di collaborazione volontaria internazionale. La norma, infatti, ha la finalità di semplificare la quantificazione della base imponibile e non già di permettere al contribuente di scegliere, anno per anno, il regime più conveniente.

L'opzione in argomento potrà essere esercitata solo nei casi in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro. Non rilevano invece eventuali investimenti patrimoniali.

Ai fini della determinazione della consistenza delle attività finanziarie al termine di ciascun periodo d'imposta si dovrà tener conto, per ciascuna attività, delle regole di valorizzazione ai fini della compilazione del quadro RW applicabili nello specifico anno di detenzione.

Si evidenzia che, per l'individuazione del momento temporale rilevante, la norma fa espresso riferimento alle attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta. Rileva, pertanto, esclusivamente il valore delle attività detenute alla data del 31 dicembre di ciascun anno, non avendo alcun rilievo il possesso cessato in corso d'anno anche con riferimento al periodo d'imposta 2013 allorché gli obblighi di monitoraggio sono stati estesi anche alle attività detenute in corso d'anno.

Per il calcolo della citata media aritmetica, si tiene conto dei soli periodi d'imposta e delle sole attività finanziarie per cui il contribuente ha commesso violazioni relative alla compilazione del modulo RW. La suddetta media, quindi, dovrà essere calcolata ponendo al numeratore la sommatoria delle consistenze rilevate al termine di ciascun periodo di imposta oggetto di collaborazione volontaria in cui sussistono attività finanziarie detenute all'estero in violazione delle regole sul monitoraggio fiscale, e al denominatore il numero di tali periodi d'imposta.

Il regime forfettario opzionale prevede che i rendimenti siano quantificati applicando la percentuale del 5% al valore della consistenza del totale delle attività finanziarie, puntualmente rilevato alla fine di ciascun anno.

Sui redditi così determinati, le imposte dovute saranno calcolate applicando l'aliquota fissa del 27%. In pratica, traducendo in numeri le indicazioni della Circolare n.10/E/15 si dovrebbe concludere che in caso di patrimoni formati in anni non più accertabili, per esempio in Svizzera, la media delle attività deve essere calcolata considerando anche il 2009 (anno da sanare ai fini RW), fermo restando che le imposte, in presenza di dichiarazione, sono dovute solo a partire dal 2010.

Ad ogni modo, in linea generale, quanto meno se ci riferiamo alla "classica" applicazione del metodo forfettario rispetto ad attività finanziarie depositate presso intermediari finanziari e gestite nell'ambito di dossier titoli, il metodo forfettario molto spesso si rivela meno conveniente rispetto a quello analitico, in particolare per le seguenti ragioni:

- difficilmente, soprattutto negli anni dal 2008 (ossia dall'inizio della notoria crisi internazionale) in poi il rendimento di tali investimenti finanziari ha reso il "presunto" 5% da applicare nel metodo forfettario;
- di regola, soprattutto negli anni dal 2008 in poi, sono state realizzate molte minusvalenze che, ricorrendone le condizioni, con l'analitico possono essere compensate con plusvalenze di analoga natura;
- potrebbero esserci attività finanziarie che di fatto, pur non essendo state indicate in RW, non abbiano prodotto alcun reddito tassabile (si pensi al caso di una "vera" polizza assicurativa per cui non sia stato eseguito il riscatto);

- l'aliquota di tassazione del 27%, come si può vedere agevolmente nei prospetti riepilogativi riportati nel paragrafo precedente, è l'aliquota massima dell'imposta sostitutiva applicabile in quanto fino al 2011 la misura dell'imposta sostitutiva era il 12,5% o il 27% a seconda della tipologia di investimenti, a partire dal 2012 si applica, per la maggior parte delle rendite finanziarie, l'aliquota unificata del 20%. È anche vero, però, che il metodo forfettario potrebbe avere la sua convenienza qualora vi sia una significativa presenza di proventi su investimenti (come i fondi non armonizzati) assoggettati a tassazione ordinaria.

In ogni caso, resta fermo che, anche in caso di opzione per il metodo forfettario, eventuali apporti eseguiti in anni ancora accertabili vanno giustificati e, in caso contrario, recuperati a tassazione.

Interessi e sanzioni

Una volta determinati i maggiori imponibili e le relative imposte (nonchè, ove dovuti, i contributi previdenziali) è necessario procedere con il calcolo di interessi e sanzioni.

Dal punto di vista degli interessi va evidenziato che, in sede di accertamento, questi sono dovuti nella misura del 3,5% annuo, sulle imposte a suo tempo non versate, applicando le indicazioni rese nella Circolare n.28/E/11, punto 2.16.

Più complesso, invece, è il calcolo relativo alle sanzioni. Stante l'eccezionalità della procedura di collaborazione volontaria, fondata sul principio di spontaneità della condotta del contribuente che richiede di aderire alla stessa, il Legislatore ha previsto specifici effetti premiali relativamente alla applicazione in misura ridotta delle sanzioni tributarie, in materia sia di monitoraggio fiscale che di omessa o infedele dichiarazione di maggiori imponibili.

In particolare l'art.5-*quinquies* D.L. n.167/90 con riferimento agli effetti premiali, disciplina i requisiti e le condizioni necessarie per poter fruire dei suddetti benefici⁵.

Sanzioni in materia di monitoraggio fiscale

Le sanzioni correlate alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale sono previste dall'art.5, co.2 D.L. n.167/90 nelle seguenti misure:

- a) in via generale, dal 3% al 15%, dell'ammontare degli importi non dichiarati;
- b) dal 6% al 30% degli importi non dichiarati (o nella diversa misura previgente, fino al 2007, compresa tra il 5% e il 25%, nei casi in cui la stessa risulti applicabile in virtù del principio di legalità), con riferimento alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999, e al D.M. 21 novembre 2001 (c.d. Paesi *black list*).

Tuttavia, ai sensi del comma 7 dell'art.5-*quinquies* D.L. n.167/90, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le citate violazioni in materia di monitoraggio fiscale, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria nei c.d. Paesi *black list*, è fissata al 3% dell'ammontare degli importi non dichiarati, se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art.26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Ocse, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo.

In proposito, va segnalato come la Circolare n.10/E/15 ha precisato che i medesimi effetti (con riduzione al 3% della sanzione applicabile) si producono anche nel caso di accordi stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, con Stati e territori inclusi nei decreti ministeriali sopra citati, i quali prevedano uno scambio di informazioni conforme allo *standard* Ocse almeno a partire da tale data (vale a dire dal 1° gennaio 2015), compresi gli accordi conformi allo *standard*

⁵ È appena il caso di sottolineare che per quanto concerne l'istituto del cumulo giuridico questo, in concreto, non trova applicazione per le sanzioni RW, mentre per le imposte si applica solo per anno e per le sanzioni relative a ciascuna imposta: in pratica opera solo con riferimento all'Iva laddove coesistono le sanzioni per omessa fatturazione e per dichiarazione infedele che portano all'applicazione della sanzione base incrementata del 25%

Ocse già in vigore con Stati o territori *black list* che consentano lo scambio di informazioni anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

Quest'ultimo per esempio, potrebbe essere il caso di Singapore, che nel corso del 2012 ha stipulato con l'Italia un accordo in linea con l'art.26 del modello Ocse, o San Marino e Lussemburgo che nel corso del 2014 sono stati eliminati dalle suddette *black list* anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art.26 delle rispettive convenzioni contro le doppie informazioni in linea con il Modello Ocse.

Il Legislatore, inoltre, al fine di premiare l'atteggiamento spontaneo e collaborativo del contribuente che aderisce alla *voluntary*, ha previsto all'art.5-*quinquies*, co.4 D.L. n.167/90, che, in sede di collaborazione volontaria, dette sanzioni siano determinate, ai sensi dell'art.7, co.4 D.Lgs. n.472/97, in misura pari alla metà del minimo edittale in presenza, alternativamente, delle seguenti condizioni:

- a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 19 settembre 1996;
- b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
- c) l'autore della violazione rilascia all'intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione (c.d. *waiver*), controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Come emerge dalla relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata a permettere all'Amministrazione finanziaria di controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi per i periodi d'imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria (c.d. monitoraggio rafforzato).

Ai fini della suddetta riduzione delle sanzioni, si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà, entro termini che consentano di tener conto di detti effetti sulla riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell'Ufficio, il cosiddetto rimpatrio giuridico (così come delineato dalla Circolare n.43/E/09). Se le condizioni sopra esposte alle lettere a), b) e c) non dovessero sussistere, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto, ossia in misura pari al 75% del minimo edittale.

In caso di collaborazione volontaria da parte del contribuente, inoltre, il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale, secondo quanto disposto dal comma 6 del citato art.5-*quinquies* D.L. n.167/90, è definito ai sensi dell'art.16 D.Lgs. n.472/97, con la ulteriore riduzione a un terzo delle sanzioni in caso di pagamento delle stesse entro il termine per fare ricorso.

In pratica, nel caso per esempio della Svizzera, ricorrendo le suddette condizioni di maggior favore, il contribuente regolarizza le violazioni RW pagando lo 0,5% dei valori non dichiarati per ciascun anno dal 2009 al 2013.

Sanzioni sulle imposte

Per quanto riguarda le sanzioni dovute sulle imposte non versate, si deve premettere che le sanzioni base vanno determinate per le imposte dirette e l'iva (nonché, per l'Irap e le imposte sostitutive) partendo dall'art.1 D.Lgs. n.471/97 secondo cui in caso di dichiarazione infedele la sanzione è stabilita nella misura del 100% dell'imposta evasa, mentre nel caso di dichiarazione omessa, la sanzione è fissata nella misura del 120%.

Si deve tenere conto, tuttavia, di due ipotesi che possono incrementare le sanzioni "ordinarie":

- quella prevista dall'art.1, co.3 D Lgs. n.471/97, in caso di violazioni di omessa o infedele dichiarazione delle (sole) imposte dirette (e imposte sostitutive) riguardanti i redditi prodotti all'estero (canoni di locazione di immobili siti all'estero, redditi finanziari provenienti da rapporti finanziari esteri, dividendi di società estere, redditi di lavoro prodotti all'estero etc.), le suddette sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi;

- quella prevista dall'art.12 D.L. n.78/09 secondo cui, in caso di detenzione delle attività e degli investimenti in Paesi *black list* le sanzioni in materia di imposte dirette (e sostitutive) ordinariamente applicabili sono raddoppiate. Tale raddoppio, tuttavia:
 - a) non si applica, in ogni caso, in presenza di un accordo con il Paese *black list* finalizzato allo scambio di informazioni come quelli con Svizzera, Monaco e Liechtenstein (art.5-*quinquies*, co.7 D.L. n.167/90), così come non dovrebbe applicarsi quando, nell'ambito dell'analitica procedura di *voluntary disclosure* venga meno l'operatività della presunzione di cui all'art.12 D.L. n.78/09, in quanto il contribuente è nelle condizioni di documentare nel dettaglio la formazione del capitale estero;
 - b) si applica, con riferimento ai Paesi *black list* senza accordo solo a decorrere dal periodo di imposta 2008 in forza del principio di legalità (essendo entrato in vigore solo a partire dalla presentazione di Unico 2009 relativo al periodo di imposta 2008). In quest'ultimo caso, inoltre, il raddoppio delle sanzioni, secondo quanto chiarito dalla Circolare n.11/E/10, comunque non dovrebbe poter superare, anche in caso di redditi prodotti all'estero, il limite del 200% (dichiarazione infedele) o del 240% (dichiarazione omessa), non applicandosi, in sostanza l'incremento "speciale" di un terzo previsto dal citato art.1, co.3 D.Lgs. n.471/97.

Ciò premesso, ai sensi dell'art.5-*quinquies*, co.4, ultimo periodo, nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap, Iva e ritenute è fissata al minimo edittale (determinato tenendo conto, ove ne ricorrano i presupposti delle due ipotesi incrementative sopra citate) ridotto di un quarto, senza che sia necessaria alcuna ulteriore condizione. Si evidenzia come nessuna riduzione "da *voluntary*" spetti invece con riferimento all'Ivie, all'Ivafe e all'imposta di successione, in quanto non incluse nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria che però, soprattutto per quanto riguarda Ivie e Ivafe, inevitabilmente impatta, anche su tali imposte (dovute a partire dal periodo di imposta 2012), cui tuttavia possono applicarsi le riduzioni "ordinarie" previste in caso di definizione dei relativi atti di accertamento.

Riduzioni delle sanzioni

Gli accertamenti relativi alle annualità oggetto di regolarizzazione tramite *voluntary* possono definirsi mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'art.5, co.1 D.Lgs. n.218/97, ovvero mediante accertamento con adesione di cui al medesimo decreto.

A seguito della presentazione della richiesta per l'accesso alla procedura e successivamente della documentazione a corredo della medesima, il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (ossia la Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente istante) procede ad invitare al contraddittorio l'interessato il quale, se ritiene di aderire ai contenuti dell'invito, può definirlo versando le somme dovute in base allo stesso, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nell'art.5, co.1-*bis* del citato D.Lgs. n.218/97.

In particolare, tale disposizione, all'ultimo periodo, prevede che, qualora il contribuente aderisca ai contenuti dell'invito al contraddittorio, la misura delle sanzioni applicabili, prevista dall'art.2, co.5 D.Lgs. n.218/97, in caso di accertamento con adesione è ridotta alla metà; pertanto, considerato che per l'accertamento con adesione le sanzioni "si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge", l'adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio rende applicabili le sanzioni nella misura di un sesto del minimo previsto dalla legge.

Nel caso in cui il contribuente ritenga di non dover accettare in toto quanto contenuto nell'invito può presentarsi al contraddittorio, a conclusione del quale, qualora lo stesso intenda definire la propria posizione, potrà essere sottoscritto un atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa che disciplina tale istituto, restando applicabili le sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

È chiaro che questa dovrebbe essere una ipotesi davvero residuale, in quanto al fine di massimizzare i benefici della procedura di collaborazione volontaria, l'obiettivo deve essere quello di definire l'invito al contraddittorio, dopo aver "convinto" l'Ufficio sulla ricostruzione preventiva svolta, anche tramite una puntuale e soddisfacente relazione di accompagnamento (oltre, ovviamente, che tramite la relativa coerente documentazione di supporto).

Un caso pratico

Una volta individuati gli anni accertabili, i relativi maggiori imponibili e le conseguenti maggiori imposte dovute, nonché i connessi interessi e sanzioni, proviamo a considerare il caso di un professionista che nel 2009 ha incassato compensi in nero su c/c in Paese *black list* con accordo (o non *black list*) per 100.000 euro. I Rendimenti finanziari sono pari a 1,5% annuo. La dichiarazione è stata presentata. Per esigenze di semplificazione non sono considerati i contributi previdenziali (ipotizzando che negli anni interessati siano stati raggiunti i massimali) nonché l'Ivie e l'Ivafe che non rientrano nell'ambito oggettivo della *voluntary disclosure*. Ai fini del monitoraggio fiscale si applica il cumulo materiale. I redditi finanziari sono ipotizzati a tassazione analitica con imposta sostitutiva del 12,5% (fino al 2011) e del 20% (dal 2012).

Periodi di imposta	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Patrimonio non dichiarato	100.000	101.500	103.023	104.568	106.136	
Redditi non dichiarati	prescritto	1.500	1.522	1.545	1.569	
Imposte						
Irpef 45% (con addizionale)	prescritto					
Sostitutiva 12,5%		187	190			378
Sostitutiva 20%				309	314	623
Iva (20%)	prescritto					
Irap (3,9%)	prescritto					
Totale imposte						1.001
Sanzioni						
su Irpef 2009 (100%)						0
Imposte sostitutive (133%)						1.331
Irap (100%)						0
Iva (100% + 25% per cumulo)						0
Riduzione di 1/4 VD						998
Riduzione a 1/6(invito)						166
Interessi (3,5%)	prescritto	26	20	22	11	79
RW						
Sanzione 3%	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184	
Riduzione VD della metà	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592	
Definizione a 1/3	500	508	515	523	531	2.576
Totale dovuto						3.822
% su capitale 2013: 3,60%						

Se invece, il professionista dell'esempio precedente avesse il conto in uno Stato *black list* senza accordo, come per esempio Panama, la situazione muterebbe radicalmente e porterebbe ai seguenti conteggi:

Schede operative

Periodi di imposta	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Patrimonio non dichiarato	100.000	101.500	103.023	104.568	106.136	
Redditi non dichiarati	100.000	1.500	1.522	1.545	1.569	
Imposte						
Irpef 45% (con addizionale)	45.000					45.000
Sostitutiva 12,5%		187	190			378
Sostitutiva 20%				309	314	623
Iva (20%)	20.000					20.000
Irap (3,9%)	3.900					3.900
Totale imposte						69.901
Sanzioni						
su irpef 2009 (100%)						45.000
Imposte sostitutive (200% da 2008)						2.001
Irap (100%)						3.900
Iva (100% + 25% per cumulo)						25.000
Riduzione di 1/4 VD						56.926
Riduzione a 1/6 (invito)						9.488
Interessi (3,5%)	12.058	26	20	22	11	12.136
RW						
Sanzione 6%	6.000	6.090	6.181	6.274	6.368	
Riduzione VD della metà	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184	
Definizione a 1/3	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061	5.152
Totale dovuto						96.677
% su capitale 2013: 91,09%						

Le indicazioni operative dell'Odcec di Milano sulla *voluntary disclosure* e quelle ufficiose dell'Agenzia delle Entrate

Il contributo si sofferma sugli spunti di maggior interesse contenuti nel documento di studio n.1/2015 dell'Odcec di Milano sulla *voluntary disclosure*, segnalando le tematiche su cui si registrano rilevanti divergenze rispetto alle prime indicazioni operative rese a livello locale dalle Direzioni Regionali delle Entrate (in particolare quella della Lombardia) nell'ambito degli osservatori appositamente istituiti in collaborazione con i professionisti.

Premessa

Nel documento di studio n.1/2015 dell'Odcec di Milano sono affrontati con taglio estremamente operativo una serie di questioni rilevanti e di frequente applicazione nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Vediamo quelle più interessanti, cercando di segnalare tuttavia le problematiche su cui l'Agenzia delle Entrate sembra pensarla diversamente, almeno stando alle prime risposte che arrivano dagli osservatori regionali localmente istituiti fra le DRE e gli operatori, primo fra tutti quello della Lombardia.

La giustificazione dei prelievi

In relazione alla procedura di *voluntary disclosure* di cui alla L. n.186/14, nel modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate ai fini della presentazione della istanza, vengono richiesti specificatamente i dati relativi agli apporti nonché l'indicazione della consistenza delle attività oggetto di emersione alla data di presentazione dell'istanza stessa. Congiuntamente, nella Relazione di accompagnamento, nel punto 4 della stessa, devono essere indicati in maniera dettagliata i redditi derivanti dalla utilizzazione a qualsiasi titolo o dalla dismissione delle attività estere oggetto di emersione elencando i documenti che vengono allegati. Appare del tutto evidente come dall'esame di tali documenti, potrebbero risultare dei prelievi che il contribuente che accede alla *voluntary disclosure* ha effettuato nel corso degli anni senza che gli stessi, ovviamente, siano immediatamente correlabili a qualsivoglia fattispecie di rilevanza tributaria.

Come evidenziato nello studio, la problematica che si pone, con riferimento a tale eventualità, è da individuarsi, *in primis*, nella necessità di fornire spiegazioni in merito a detti prelievi e, in secondo luogo, alla ipotetica rilevanza degli stessi quali componenti reddituali da sottoporre a tassazione nell'ambito della procedura in questione.

Secondo lo studio si deve ritenere che le disposizioni presuntive contenute nel d.P.R. n.600/73, con particolare rilievo al disposto di cui all'art.32, co.1, n.2) della norma non possano in alcun modo trovare applicazione nell'ambito della procedura di emersione (anche in considerazione della rilevante limitazione della citata presunzione ai soli prelievi da parte di titolari di redditi di impresa, operata dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n.228/14).

Ciò anche in considerazione del fatto che l'art.32, d.P.R. n.600/73 nel disciplinare la predetta presunzione richiama i soli rapporti intrattenuti presso gli intermediari finanziari italiani, né l'art.12 D.L. n.78/09 da alcuno specifico rilievo con riferimento alla fattispecie dei prelievi, limitandosi a prevedere una presunzione "capitale = reddito" (salva prova contraria) solo per gli apporti.

In ogni caso lo studio precisa che permane comunque a carico del contribuente l'onere di dover ricordare come sono stati spesi e/o a chi sono stati consegnati i fondi oggetto dei prelievi e, ovviamente, ancora meglio è se si sono conservate eventuali pezze giustificative.

Le conclusioni dello studio sono senz'altro condivisibili anche se bisognerà attendere la prassi degli Uffici per capire come verrà concretamente affrontato questo tema molto delicato che, fra l'altro, potrebbe ingenerare una ulteriore criticità: quella legata alle sanzioni per illecita importazione di valuta sopra la soglia dei 9.999,99 euro con le relative sanzioni previste dal D.Lgs. n.198/08.

Cassette di sicurezza

Sempre in tema di presunzioni nell'ambito della normativa e della procedura di *voluntary disclosure*, vi è la problematica delle disponibilità esistenti all'estero e depositate in cassette di sicurezza. Sul tema, l'Amministrazione finanziaria, ha più volte ribadito nei propri documenti di prassi (cfr. ad esempio la Circolare n.38/E/13) che le attività in questione costituiscono elementi da evidenziare nel rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale di cui al D.L. n.167/90.

Ciò posto, è del tutto evidente che, per effetto della procedura di cui alla L. n.186/14, le predette attività non evidenziate nel quadro RW dovranno, in ossequio ai principi di completezza e trasparenza che informano la procedura, essere oggetto di emersione.

Anche con riferimento a tale fattispecie, lo studio ritiene che non possano in alcun modo operare le disposizioni di natura presuntiva contenute, in primo luogo, nel d.P.R. n.600/73 assumendo che le predette attività costituiscano apporti aventi rilevanza reddituale nei periodi di imposta oggetto della sanatoria.

Il documento sul punto conclude che:

- laddove l'emersione di attività estere riguardi anche somme o beni depositati in cassetta di sicurezza, tali attività scontino, per l'intero quinquennio 2009-2013, le sanzioni per le violazioni alle norme sul monitoraggio fiscale;
- sulle detenzioni di specie, nessuna presunzione potrà operare in termini di riqualificazione reddituale nemmeno come apporto. Infatti, anche laddove si ritenesse applicabile la disposizione di cui all'art.12 del D.L. n.78/09, la stessa comporta che sia stato effettuato un apporto nell'ambito temporale interessato dalla presunzione di redditività. Circostanza questa che non è in alcun modo rilevabile per i beni in cassetta di sicurezza;
- ai fini della individuazione di cosa è depositato in cassetta di sicurezza, appare utile che l'elencazione sia redatta da un notaio con la presenza di uno o più testimoni, fermo restando che la valorizzazione delle attività, nel caso di attività diverse dal denaro, dovrà essere corroborata da una perizia di stima.

Resta ferma la possibilità, ove esistente, di produrre da parte del contribuente comunque ogni documento utile al fine di provare "l'anzianità" della cassetta di sicurezza nonché l'assenza di ogni qualsivoglia movimentazione.

Delegati

Altra questione affrontata nel documento riguarda la posizione dei delegati, che come noto, sono in linea di principio tenuti agli obblighi di monitoraggio (salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell'intestatario, come nel caso di amministratori di società). Si rammenta che rispetto alle ordinarie regole di compilazione del quadro RW, ai soli fini della *voluntary disclosure*, l'art.5-*quinquies* co.9 D.L. n.167/90 prevede che la disponibilità delle attività estere si consideri ripartita in quote uguali tra tutti coloro che ne avevano la disponibilità, salvo prova contraria.

La Circolare n.10/E/15, in proposito ha chiarito che "*qualora il contribuente in sede di collaborazione volontaria voglia fornire la prova contraria e far valere modalità di ripartizione differenti dovrà produrre tutta la documentazione necessaria*" ed inoltre che, "*in caso di deleghe o procure, dovrà essere evidenziato*" da parte dell'intestatario del conto estero "*il sostanziale utilizzo, al fine di meglio definire la presunzione di possesso in quote parti uguali tra i soggetti aventi la disponibilità dell'attività estera ex art.5-quinquies, co.9 del D.L.*".

Ai fini della prova lo studio evidenzia che potrebbe essere sufficiente una dichiarazione resa congiuntamente dal delegato e dall'intestatario del conto in cui si dichiara che non vi sia stato un sostanziale utilizzo della delega e che pertanto l'intestatario del conto non considererà la presenza del delegato ai fini della ripartizione del possesso dell'attività.

Sul punto, tuttavia, chi scrive ritiene che sia consigliabile, allo stato attuale, presentare tante istanze di *voluntary disclosure* quanti sono i soggetti coinvolti, ivi compresi i delegati. Questi ultimi, infatti, qualora l'Amministrazione finanziaria dovesse per qualsiasi ragione ricostruire diversamente i rapporti fra i soggetti coinvolti, resterebbero scoperti senza alcuna protezione.

Peraltro, in diverse risposte rese dalla DRE Lombardia nell'ambito dell'osservatorio regionale istituito sulla *voluntary*, l'Amministrazione finanziaria ribadisce la necessità per tutti i delegati di presentare autonoma istanza di collaborazione volontaria (il che sembra però andare contro quanto precisato dalla Circolare n.10/E/15).

Immobili in Paesi *black list* con accordo

Altra fattispecie su cui lo studio si sofferma riguarda la regolarizzazione degli immobili situati in Paesi *black list*.

Come noto, in relazione alle attività, che successivamente alla procedura di *voluntary disclosure* dovessero essere mantenute all'estero e segnatamente in Stati o territori *black list* con accordo, è necessario, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni previste dal D.L. n.167/90 alla metà del minimo che:

- a) lo Stato in questione abbia stipulato un accordo con l'Italia;
- b) venga effettuato il rimpatrio dell'attività;
- c) ovvero sia effettuata la consegna del cosiddetto *waiver* ai fini della applicazione del principio del c.d. monitoraggio rafforzato.

Tali condizioni, con particolare rilievo a quella di cui alla lettera a), consentono anche la sterilizzazione del raddoppio dei termini di cui all'art.12 D.L. n.78/09, sia ai fini delle imposte che ai fini del monitoraggio fiscale.

In modo del tutto condivisibile, i commercialisti milanesi osservano che in relazione agli immobili (e agli altri investimenti patrimoniali), la consegna del *waiver* è evidentemente irrealizzabile, ma ciò non dovrebbe precludere l'applicazione dei vantaggi tipici della procedura di collaborazione volontaria (su anni accertabili e misura delle sanzioni), anche in assenza dell'eventuale rimpatrio giuridico dell'immobile tramite fiduciaria italiana.

Tale conclusione, tuttavia, per l'Agenzia delle Entrate non sembra affatto pacifica, almeno in base a quanto si desume dalle risposte fornite dalla DRE Lombardia nell'ambito del citato osservatorio regionale. Secondo la DRE Lombardia, infatti, l'assenza del rimpatrio giuridico per gli immobili situati in Paesi *black list* con accordo farebbe comunque scattare il raddoppio dei termini di accertamento (in relazione all'immobile o a tutti gli *asset* non è dato sapere...) e le maggiori sanzioni. L'auspicio è che questa posizione venga quanto prima rivista in sede centrale viste le distorsioni a cui porterebbe. Si pensi per esempio al fatto che in merito alla medesima *voluntary* i termini di accertamento per l'immobile sarebbero raddoppiati mentre i termini per le attività finanziarie, ricorrendone le condizioni, sarebbero quelli ordinari.

Minusvalenze

I commercialisti milanesi si soffermano diffusamente anche sulle tematiche connesse con i redditi finanziari, proponendo diverse semplificazioni. Fra gli spunti più interessanti quello secondo cui le *minus* sono riportabili nei periodi di imposta successivi a quello della loro realizzazione (non oltre il quarto). Anche in questo caso, tuttavia, si deve evidenziare che le risposte della DRE Lombardia ai vari casi operativi vanno nella direzione opposta, escludendo la riportabilità delle *minus* negli anni successivi in caso di mancata indicazione delle stesse in dichiarazione.

Credito di imposta

Altro tema spinoso, peraltro non affrontato dalla Circolare n.10/E/15, è quello riguardante il riconoscimento delle imposte eventualmente pagate all'estero con riferimento ai medesimi redditi oggetto di *disclosure*.

Lo studio dei commercialisti ritiene che, anche alla luce delle indicazioni fornite con la Circolare n.9/E/15, illustrativa delle disposizioni di cui all'art.165 Tuir in materia di credito per le imposte estere, i contribuenti che avessero subito un prelievo all'estero possano, prima di presentare l'istanza di *voluntary disclosure*, sanare legittimamente le proprie violazioni reddituali attraverso il ravvedimento operoso di cui all'art.13 D.Lgs. n.472/97, avvalendosi in tale sede, anche della possibilità di far valere il credito di imposta per le imposte pagate all'estero. Conseguentemente, a fronte dell'avvenuta sanatoria reddituale, la procedura di *voluntary disclosure* potrà essere attivata al fine di sanare eventuali violazioni commesse in relazione alle norme sul monitoraggio fiscale o comunque in relazione ad altre violazioni non sanate attraverso la procedura di ravvedimento operoso. Sul punto, sembra concordare anche l'Amministrazione finanziaria nelle risposte, più volte citate, della Dre Lombardia.

Scadenze dei mesi agosto - settembre

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° agosto al 31 agosto 2015 e dal 1° settembre al 30 settembre 2015 con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

sabato 1° agosto

Inizio del termine di sospensione feriali

Inizia oggi il termine di sospensione feriale dei termini processuali.

giovedì 20 agosto

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio (codice tributo 6007).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione, soggetti per i quali non trovano applicazione gli studi di settore

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della seconda rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Persone fisiche titolari di partita Iva senza maggiorazione

Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro oggi la terza rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della seconda rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione.

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali non trovino applicazione gli studi di settore

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della seconda rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati

Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro oggi la terza rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.

Soggetti Ires per i quali non trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio pagamento maggiorato

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della seconda rata dell'Ires e dell'Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione.

Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 20/08/15.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio con pagamento della prima rata al 16/6 o 6/7

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della terza rata dell'Ires e dell'Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.

Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio, soggetti per i quali trovano applicazione gli studi di settore

Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2015, con maggiorazione (codice tributo 3850).

Cedolare secca

Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2014 della c.d. "cedolare secca", il termine per il versamento della terza rata d'acconto per il 2015, ovvero della seconda con maggiorazione.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la sesta rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n.6099.

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte (anche Imu) e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 6 o 16 luglio.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

martedì 25 agosto

Presentazione elenchi *Intrastat* mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.

lunedì 31 agosto

Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 16/6

Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16 giugno scade oggi il termine di versamento della IV rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.

Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 16/7

Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima

rata con maggiorazione entro il 16 luglio scade oggi il termine di versamento della III rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.

Comunicazioni di acquisto da San Marino

Scade oggi il termine per l'invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri Iva nel mese di luglio.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.08.15.

Termine del periodo di sospensione feriale

Termina oggi il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

martedì 15 settembre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

mercoledì 16 settembre

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto (codice tributo 6008).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, d.P.R. n.100/98) versano oggi l'iva dovuta per il secondo mese precedente.

Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione, soggetti per i quali non trovano applicazione gli studi di settore

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della terza rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo ac-

conto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Persone fisiche titolari di partita Iva senza maggiorazione

Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro oggi la quarta rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Persone fisiche non titolari di partita Iva con maggiorazione

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della terza rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione.

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali non trovino applicazione gli studi di settore

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della terza rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati

Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro oggi la quarta rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.

Soggetti Ires per i quali non trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio pagamento maggiorato

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della terza rata dell'Ires e dell'Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/09/15.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio con pagamento della prima rata al 16/6 o 6/7

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della quarta rata dell'Ires e dell'Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.

Cedolare secca

Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2014 della c.d. "cedolare secca", il termine per il versamento della quarta rata d'acconto per il 2015, ovvero della terza con maggiorazione.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la settima rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n.6099.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di agosto, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

sabato 19 settembre

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 20 agosto.

venerdì 25 settembre

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.

mercoledì 30 settembre

Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 16/6

Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16 giugno scade oggi il termine di versamento della V rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.

Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 16/7

Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata con maggiorazione entro il 16 luglio scade oggi il termine di versamento della IV rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.

Comunicazioni di acquisto da San Marino

Scade oggi il termine per l'invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri Iva nel mese di agosto.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.09.15.

LYNFA Studio

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti
2. gestire e sviluppare lo Studio

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con centinaia di posti di lavoro.

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.



Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione

La soluzione TeamSystem per il tuo Studio

Con **Service Web Fatturazione Elettronica** ti permettiamo di offrire ai tuoi clienti il servizio di emissione, inoltro e archiviazione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione. E naturalmente potrai anche gestire eventuali tue parcelle emesse nei confronti della PA.

Due appositi moduli - uno per le parcelle/fatture dello studio ed uno per il programma di fatturazione c/terzi - consentono, inoltre, di emettere in automatico i documenti di vendita nel formato XML corretto.

1. HAI GIÀ IL FILE IN FORMATO XML E DEVI SOLO SPEDIRLO E ARCHIVIARLO?

Ti basta accedere al sito dedicato al servizio, autenticarti e fare l'upload del file XML dal tuo computer al server web.

2. HAI SOLO UNA FATTURA PRODOTTA IN MODO TRADIZIONALE?

Una volta che hai effettuato l'accesso al sito web dedicato e ti sei autenticato, devi solo selezionare

l'utilità di compilazione manuale e inserire "intestazione" e "corpo" del tuo documento.

La compilazione è guidata e semplificata e puoi anche effettuarla in tempi diversi.

Ora ti basta un click sul pulsante "Invia fattura" ed hai terminato.

3. COSA SUCCEDDE ORA AL TUO DOCUMENTO?

Una volta che hai inviato il file o compilato il tuo documento noi provvediamo a:

- Apporre la firma digitale;
- Inviarlo all'SDI per l'inoltro all'ufficio della PA destinatario;
- Gestire tutte le notifiche con l'SDI;
- Riportare nella tua area riservata l'esito dell'invio;
- A conservare elettronicamente a termini di legge, se lo desideri, il documento inviato e le relative notifiche.